



## LA REVIVISCENZA DI NORME ABROGATE

di Francesca Petrini\*

SOMMARIO: [1. Premessa](#) – [2. Effetto abrogativo tra atto-fonte e norma](#) – [3. Reviviscenza tra unità dell'ordinamento e interpretazione](#) – [4. Reviviscenza per illegittimità costituzionale](#) – [5. Reviviscenza per legge](#) – [6. Sulla natura di fonte legislativa del referendum abrogativo](#) – [7. Reviviscenza per referendum](#) – [8. Reviviscenza per referendum abrogativo in materia elettorale](#) – [9. Riflessioni conclusive](#)

### 1. Premessa

Le vicende referendarie del 12 e 13 giugno scorso hanno dato “nuova vita” all’istituto del referendum abrogativo che, da ormai 15 anni, sembrava aver perso la propria attitudine ad influenzare l’indirizzo politico e, ancor di più, ad “incidere” l’ordinamento giuridico. Espressione di una precisa scelta in ordine al tipo di sistema democratico rappresentativo adottata dai costituenti<sup>1</sup>, “potente strumento di legittimazione istituzionale”<sup>2</sup>, il referendum abrogativo è stato nuovamente proposto come “via normativa” al cambiamento della legge elettorale. È difficile non considerare che, al momento attuale, la democrazia italiana sta vivendo delle difficoltà quanto a rappresentanza, consenso e fiducia nelle istituzioni: si tratta di una tendenziale delegittimazione del ceto politico, aggravata pure dalla sostituzione della c.d. legge Mattarella, adottata a fronte del risultato referendario del 1993 e comunque non esente da limiti<sup>3</sup>, con la “scellerata” legge 21 dicembre 2005, n. 270, dallo stesso estensore definita “porcata”<sup>4</sup> e, quindi, da molti sinteticamente indicata come “Porcellum”, secondo la denominazione coniata dal politologo Giovanni Sartori<sup>5</sup>. Stante ciò, se la forza delle istituzioni nasce dalla loro legittimazione democratica, sempre più forte è sorta l’esigenza di un cambiamento del vigente sistema elettorale: dunque, poiché, com’è noto, ciò non è avvenuto nella scorsa legislatura e pare non sia nei programmi del Governo della legislatura in corso<sup>6</sup>,

\* Dottoranda di ricerca in Teoria dello Stato e istituzioni politiche comparate presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

<sup>1</sup> M. LUCIANI, *Art. 75. Il referendum abrogativo*, in *Commentario della Costituzione*, fondato da G. BRANCA e continuato da A. PIZZORUSSO, *La formazione delle leggi*, tomo I, 2, in *Il Foro Italiano*, Bologna-Roma, Zanichelli, 2005, 142-149.

<sup>2</sup> *Ivi*, 152.

<sup>3</sup> Rinvio a F. BASSANINI, *Riforma elettorale, riforma costituzionale e qualità del bipolarismo italiano*, in Astrid, *La riforma elettorale*, Firenze, 2007, 28.

<sup>4</sup> In un’intervista rilasciata ad Enrico Mentana, durante una puntata del programma televisivo Matrix, il Ministro Calderoli disse: “*Questa legge qua l’ho scritta io ma è una porcata, glielo dico francamente*”. A riguardo, si vedano Matrix del 15 marzo 2006, in <http://video.google.com/videoplay?docid=8532343123591937403> [data ultimo accesso il 16 settembre 2011], e “*Calderoli: “La legge elettorale? L’ho scritta io, ma è una porcata”*”, in *La Repubblica*, del 15 marzo 2006.

<sup>5</sup> G. SARTORI, “*La legge elettorale e i due referendum - Il «PORCELLUM» da eliminare*”, in *Il Corriere della Sera*, del 1 novembre 2006.

<sup>6</sup> A riguardo, l’iniziativa legislativa in materia elettorale risulta piuttosto scarna e, laddove dei passi sono stati compiuti, l’iter legislativo sembra comunque caratterizzarsi nel senso di una straordinaria lentezza. In merito alle iniziative legislative in corso

d’esame	al	16	giugno	2011,	si	veda
---------	----	----	--------	-------	----	------

ben si comprendono i propositi alla base dei tentativi di riforma elettorale portati avanti in questi ultimi anni attraverso il ricorso allo strumento referendario<sup>7</sup>.

Forse anche a fronte della rinnovata partecipazione al voto espressa in occasione della consultazione referendaria del giugno scorso, non si è dovuto attendere molto prima che fossero elaborati nuovi quesiti volti all'abrogazione della vigente legge elettorale. In estrema sintesi, dal momento che da essi ci si attende la configurazione di una normativa di risulta autoapplicabile, affinché possano superare il vaglio di ammissibilità da parte della Corte costituzionale, come si avrà modo di approfondire più avanti, è possibile qui semplificare, facendo in particolare riferimento a due distinti gruppi di quesiti: l'uno, comprensivo di tre quesiti parziali, volto al ripristino di un sistema elettorale di tipo proporzionale<sup>8</sup>; l'altro, che si compone di un quesito totale ed uno parziale, volto alla reviviscenza del sistema elettorale misto come configurato dal summenzionato "Mattarellum", così giornalmisticamente definito il sistema introdotto dalle leggi elettorali 4 agosto 1993, rispettivamente n. 277, *Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*, e n. 276, *Norme per l'elezione del Senato della Repubblica*, dal nome del deputato Sergio Mattarella, relatore del testo<sup>9</sup>. Senza voler entrare nel merito delle proposte di riforma elettorale in tal modo avanzate, interessante da un punto di vista prettamente giuridico costituzionale è apparsa l'ipotesi di un ritorno al "Mattarellum": il secondo gruppo di quesiti, infatti, propone l'abrogazione referendaria del "Porcellum" di modo che, stante l'operatività del fenomeno della reviviscenza, tornerebbe in vigore il precedente sistema elettorale<sup>10</sup>.

Dunque, la domanda posta a premessa della presente trattazione e dalla quale essa trae origine può essere sintetizzata nel modo seguente: è possibile attribuire il fenomeno della reviviscenza di norme abrogate all'effetto abrogativo per *referendum*, ovvero anche ad esso? E se ciò è consentito, non di meno si ha reviviscenza della disciplina precedente nel caso in cui l'abrogazione referendaria abbia ad oggetto una legge elettorale? Nell'intento di dimostrare l'ipotesi anzidetta, è sembrato interessante fornire un quadro, pur sintetico, e probabilmente non del tutto esaustivo, delle diverse possibili configurazioni che sono state offerte dalla dottrina in merito all'istituto della reviviscenza. Sebbene l'individuazione e la definizione del problema possano apparire tutto sommato semplici, diversamente si può dire per quanto concerne la risposta al quesito, non esistendo a tutt'oggi un'unica ed univoca soluzione in materia che provenga dalla dottrina e dalla giurisprudenza e, in aggiunta, considerando che la varietà delle risoluzioni del caso dipende per grande parte dalla differente impostazione del problema che si accoglie e, quindi, dalla stessa diversa declinazione che del concetto di abrogazione, adottato a fondamento del ragionamento giuridico, può darsi. La molteplicità e la varietà dei tentativi di ricostruzione funzionale del fenomeno permettono di cogliere, *ictu oculi*, la complessità del lavoro che segue e la non univocità delle risoluzioni alle domande poste. Pertanto, la presente trattazione si propone di evidenziare, per quanto possibile, i problemi connessi alla configurazione del fenomeno della reviviscenza in caso di abrogazione referendaria, tentando di individuare una soluzione dei medesimi.

## 2. Effetto abrogativo tra atto-fonte e norma

[http://www.riformeistituzionali.it/media/69540/elezioni%20politiche\\_in%20esame%20al%2016giu11.pdf](http://www.riformeistituzionali.it/media/69540/elezioni%20politiche_in%20esame%20al%2016giu11.pdf) [data ultimo accesso il 16 settembre 2011].

<sup>7</sup> Il riferimento è ai referendum Segni-Guzzetta, svoltisi in data 21 e 22 giugno 2009, senza che fosse raggiunto il *quorum*.

<sup>8</sup> In merito al referendum c.d. Passigli, si veda <http://www.referendumleggeelettorale.it/> [data ultimo accesso il 16 settembre 2011].

<sup>9</sup> In merito al referendum c.d. Castagnetti e a quello elaborato successivamente, oggi semplicemente detto referendum Parisi si veda <http://www.firmovotoscelgo.it/> [data ultimo accesso il 16 settembre 2011].

<sup>10</sup> Sebbene la presente trattazione si ponga quale contributo scientifico al dibattito costituzionale sul tema della reviviscenza di norme abrogate, nondimeno sembra oggi importante discutere di ciò in quanto "se la Corte costituzionale dichiarerà l'inammissibilità del quesito, c'è il rischio di un'ulteriore delegittimazione delle istituzioni democratiche repubblicane". Cfr. F. LANCHESTER in G. FEDERICI, Pannella: "Il referendum? Il modo migliore per tenerci il Porcellum...", in *Il Secolo d'Italia*, 13 settembre 2011.

Pur non potendo dilungarsi eccessivamente sull'evoluzione storica del concetto di abrogazione, la prospettiva del lavoro impone di concentrare maggiormente l'attenzione sulla nozione dell'effetto abrogativo, nodo che è apparso necessario sciogliere primariamente, ai fini del ragionamento giuridico sulla reviviscenza. Gran parte delle argomentazioni circa la tesi della reviviscenza a seguito di *referendum* abrogativo, infatti, si caratterizzano diversamente a seconda della configurazione dell'effetto abrogativo che viene adottata: il fenomeno dell'abrogazione può essere quindi ricondotto all'atto-fonte oppure alle norme, ovvero può essere declinato come fenomeno ad effetti istantanei e permanenti o fenomeno ad effetti reversibili.

Per quanto concerne la prima delle summenzionate prospettive<sup>11</sup>, dalla riconduzione dell'abrogazione all'atto-fonte che la dispone, dato l'istante compiersi ed esaurirsi di quest'ultimo, se ne deduce un effetto abrogativo di natura permanente ed irreversibile e, quindi, "insensibile" a qualsivoglia tipo di "annullamento successivo": in tal senso, se si volessero far rivivere le norme colpite da abrogazione, l'unica via percorribile sarebbe quella della creazione di un nuovo atto avente contenuto identico a quello delle disposizioni precedentemente abrogate. Tale prospettiva accoglie la configurazione dell'atto normativo come "*atto istantaneo con effetti permanenti*", che si "*esaurisce pertanto nel determinare le conseguenze sue proprie, col dar vita a nuove norme provocando al tempo stesso l'abrogazione di norme preesistenti*"<sup>12</sup>. Stante ciò, e presupponendo la definitività e irretrattabilità della c.d. efficacia formale della legge contrapposta alla non definitività della c.d. efficacia materiale<sup>13</sup>, l'effetto abrogativo istantaneamente determinato dall'atto nel momento della sua entrata in vigore, pur se di fatto incidente a livello di norme, si caratterizza come fenomeno "dispositivo" irreversibile.

La stretta correlazione esistente tra atto-fonte ed effetto abrogativo, che necessariamente determina la natura del secondo, può forse essere chiarita, come suggerisce Capotosti<sup>14</sup>, dalla qualificazione dell'abrogazione in termini di "effetto legale" dell'atto per cui, prescindendo dal fatto che sia poi il contenuto precettivo dell'atto stesso a determinare l'abrogazione, una volta entrato in vigore, l'atto produce l'effetto abrogativo di modo che su questo non incidano gli eventuali sviluppi futuri delle disposizioni abrogative in esso contenute. Chiaro è che la tesi dell'abrogazione come fenomeno "istantaneo e irreversibile" porta a escludere qualsivoglia reviviscenza<sup>15</sup>.

Al contrario, laddove l'effetto abrogativo è ricondotto a livello della norma, ne consegue una sua differente declinazione a seconda delle modificazioni e integrazioni di cui la norma abrogatrice può essere oggetto. Il fenomeno dell'abrogazione si spiega così sulla base del "*fondamentale potere che ne costituisce la fonte*"<sup>16</sup> e si caratterizza in funzione di questo: pertanto, se il potere normativo "*per sua natura trascende ogni momento del suo esercizio, e quindi ogni atto specifico che ne deriva*"<sup>17</sup>, potendo sempre esercitarsi in maniera modificativa, innovativa, integrativa, l'effetto abrogativo che discende dalle norme prodotte da codesto potere non dovrà concepirsi come fenomeno istantaneo e irreversibile, ma come fenomeno continuo e reversibile allo stesso modo delle norme dalle quali deriva. In una tale prospettiva, ciò che maggiormente rileva ai fini della realizzazione dell'effetto abrogativo, in quanto ne costituisce il presupposto, è il contrasto tra due discipline che si susseguono nel tempo, piuttosto che l'esclusiva volontà del legislatore intesa come *animus abrogandi*<sup>18</sup>. Così, oltre a postulare una sostanziale identità tra

<sup>11</sup> Cfr., in particolare G. GUARINO, *Abrogazione e disapplicazione delle leggi illegittime*, in *Jus*, 1951, 365 e ss.; F. PIERANDREI, *Corte costituzionale*, in *Encicl. Dir.*, vol. X, Milano, Giuffrè, 1962, 975-976; F. MODUGNO, *Problemi e pseudo-problemi relativi alla c.d. reviviscenza di disposizioni abrogate da legge dichiarata incostituzionale*, Rieti, Arti Grafiche Nobili, 1967, 22-23; V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale* (2° edizione), Padova, Cedam, 1993, 169-170.

<sup>12</sup> V. CRISAFULLI, *Atto normativo*, in *Encicl. Dir.*, vol. IV, Milano, Giuffrè, 1959, 258-259.

<sup>13</sup> F. PIERANDREI, *Corte costituzionale*, cit., 975-976.

<sup>14</sup> P. CAPOTOSTI, *Reviviscenza di norme abrogate e dichiarazione d'illegittimità consequenziale*, in *Giur. Cost.*, 1974, I, 1407.

<sup>15</sup> *Ivi*.

<sup>16</sup> S. PUGLIATTI, *Abrogazione* (voce), in AA.VV., *Encicl. Dir.*, I, Milano, Giuffrè, 1958, 142; V. CRISAFULLI, *Lezioni*, cit., 164-165.

<sup>17</sup> *Ibidem*.

<sup>18</sup> F. SORRENTINO, *L'abrogazione nel quadro dell'unità dell'ordinamento giuridico*, in *Riv.trim.dir.pubbl.*, 1972, 12.

fenomeno abrogativo di tipo tacito ed espresso<sup>19</sup>, per questa via si giunge a negare qualsivoglia scissione tra fenomeno normativo ed abrogativo<sup>20</sup>, nel senso che il secondo deriva dall'atto<sup>21</sup> che, per "far posto"<sup>22</sup> alle disposizioni che produce, abroga previamente le norme con esse contrastanti: diversamente, pur condividendo l'idea per cui presupposto necessario dell'abrogazione è l'atto-fonte, la prospettiva in esame non trascura di considerare il contenuto dell'atto, ovvero delle norme in esso contenute, determinante ai fini della definizione della natura e dell'estensione dell'effetto abrogativo. In sostanza, l'effetto abrogativo è ricondotto non direttamente all'atto, ma alla norma in quanto prodotta dall'atto legislativo, espressione del potere normativo: "*l'effetto abrogativo [...] si risolve interamente nell'effetto normativo dell'atto legislativo*"<sup>23</sup>.

Il legame intercorrente tra fenomeno abrogativo e norma può essere anche colto dal riferimento all'origine semantica dello stesso termine "abrogazione": come ricorda Pugliatti, il termine deriva dal latino *ab-rogatio*, ovvero "proposta contraria". Allorché il popolo avesse voluto abrogare una legge, questa doveva essere votata col normale procedimento; "*si richiedeva, quindi, una nuova proposta – rogatio – contraria a quella in base alla quale si era formata la legge precedente; e quindi un nuovo iussus populi, cioè un accordo in senso contrario, un vero contrarius consensus*"<sup>24</sup>.

Inoltre, la riconduzione dell'abrogazione alla norma comporta due distinte ma correlate osservazioni: anzitutto, pare essere confermata quella diffusa ricostruzione del fenomeno abrogativo di una legge ad opera di una legge successiva, secondo cui la seconda non estingue le norme della prima<sup>25</sup>, ma piuttosto ne delimita cronologicamente l'efficacia<sup>26</sup>. In questo senso, in merito al fondamento dell'abrogazione, le conseguenze non cambiano sia che si accolga il principio *lex posterior derogat priori*<sup>27</sup>, sia che si prediliga la tesi della condizione risolutiva implicita<sup>28</sup>: infatti, in entrambi i casi, il fenomeno abrogativo pare doversi considerare quale regola costituzionale in senso kelseniano, ovvero di norma sulla normazione, che, "*delimitando l'ambito di applicazione (o, meglio, l'oggetto) delle varie norme che si succedono nel tempo, fa sì che le antinomie vengano escluse a priori*"<sup>29</sup>. Dunque, se il fenomeno abrogativo consegue l'effetto di delimitare temporalmente la sfera di applicabilità delle norme cui si riferisce, senza eliminarle, esso non comporta una rottura nell'unità dell'ordinamento giuridico<sup>30</sup>, e permette di comprendere quanto sostenuto da Guastini, secondo il quale "*la norma abrogata non è sottratta (dal sistema giuridico), ma soltanto modificata, mediante la addizione (al sistema giuridico) della norma abrogatrice*"<sup>31</sup>.

In secondo luogo, ricondurre il fenomeno abrogativo alla norma, concentrando l'attenzione sull'esistenza di un contrasto tra "prece" che si susseguono nel tempo, anziché sulla presenza espressa o tacita di un *animus abrogandi* nell'atto-fonte, comporta la considerazione dell'effetto abrogativo a livello dei risultati interpretativi, ossia delle norme dedotte dalle disposizioni contrastanti succedutesi nel tempo<sup>32</sup>. Infatti, se l'abrogazione è implicita alla norma che la determina piuttosto che all'atto – che non esclusivamente può produrla<sup>33</sup> –, allora deve seguire, al pari della norma, "*la necessaria evoluzione dell'ordinamento e, poiché, d'altra parte, i momenti di quest'evoluzione vengono accertati nel processo interpretativo nel*

<sup>19</sup> Per una definizione dei concetti di abrogazione tacita ed espressa, si veda S. PUGLIATTI, *Abrogazione*, cit., 143. Sull'accostamento tra i due tipi di abrogazione, V. CRISAFULLI, *Lezioni*, cit., 169.

<sup>20</sup> F. SORRENTINO, *L'abrogazione*, cit., 14.

<sup>21</sup> V. CRISAFULLI, *Lezioni*, cit., 300; F. MODUGNO, *Problemi e pseudo-problemi*, cit., 22 ss.

<sup>22</sup> V. CRISAFULLI, *Lezioni*, cit., 300.

<sup>23</sup> F. SORRENTINO, *L'abrogazione*, cit., 16.

<sup>24</sup> S. PUGLIATTI, *Abrogazione*, cit., 141.

<sup>25</sup> *Contra*, S. PUGLIATTI, *Abrogazione*, cit., 142.

<sup>26</sup> V. CRISAFULLI, *Lezioni*, cit., 168; F. MODUGNO, *Problemi e pseudo-problemi*, cit., 13 ss.

<sup>27</sup> *Ivi*, 160.

<sup>28</sup> Per una ricognizione sul tema, si veda da ultimo P. CARNEVALE, *Dialogando con Franco Modugno sul fondamento dell'abrogazione e... dintorni*, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), 13 luglio 2011.

<sup>29</sup> F. SORRENTINO, *L'abrogazione*, cit., 9.

<sup>30</sup> *Ivi*.

<sup>31</sup> R. GUASTINI, *Teoria e dogmatica delle fonti*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, I, t. 1, Milano, Giuffrè, 1998, 206.

<sup>32</sup> F. SORRENTINO, *L'abrogazione*, cit., 12-13.

<sup>33</sup> Il riferimento qui è ai casi di abrogazione tacita ed implicita.

quale si puntualizza l'unità dell'ordinamento, ne deriva che l'accertamento dell'effetto abrogativo costituisce funzione dell'interpretazione<sup>34</sup>. A riguardo, come fa notare Sorrentino, è alla luce della concreta evoluzione dell'ordinamento giuridico che si può trovare conferma della summenzionata tesi: data l'interpretazione, pur se immutata resta la formulazione delle norme che vivono nell'ordinamento, esse non sono più le stesse in due momenti storicamente diversi. Così, se in un dato momento due norme fossero contrastanti, e pertanto una di esse o entrambe avessero subito l'effetto abrogativo – qui nel senso di disapplicazione temporale e non di eliminazione permanente dall'ordinamento –, in un momento successivo esse ben potrebbero interpretarsi come perfettamente compatibili e, quindi, applicabili<sup>35</sup>.

Seppure quanto alle conseguenze di tale prospettiva in merito al tema della reviviscenza di norme abrogate si dirà in seguito, la tesi dell'abrogazione come fenomeno “continuo e reversibile” porta in sintesi ad ammettere che “l'effetto abrogativo va ricostruito continuamente”<sup>36</sup> e che, quindi, la reviviscenza, quando è ammissibile, non è automatica, ma il risultato dell'interpretazione: pertanto, la reviviscenza si caratterizza solo come una delle ipotesi ricostruttive possibili in concreto<sup>37</sup>.

### 3. Reviviscenza tra unità dell'ordinamento e interpretazione

Prima di analizzare nello specifico l'ipotesi di reviviscenza di norme abrogate per il tramite di abrogazione referendaria della norma abrogatrice, è opportuno esaminare alcune applicazioni dei principi sopra esposti circa l'effetto abrogativo che, nei diversi casi che si presentano all'osservatore giuridico, possono dar luogo a fenomeni di reviviscenza di norme abrogate. Anzitutto, si noti che trattare del tema della reviviscenza di norme abrogate significa affrontare un problema di diritto positivo<sup>38</sup>, la cui soluzione, come si è accennato, è strettamente dipendente dal modo in cui si configura il fenomeno abrogativo nell'ambito dell'ordinamento considerato. Pertanto, in generale, se si considera l'abrogazione come fenomeno consistente nell'eliminazione dell'efficacia<sup>39</sup> di norme di legge ad opera di disposizioni legislative successive, questa stessa impostazione data al tema dell'abrogazione non permette alcuna possibilità di reviviscenza della norma abrogata<sup>40</sup>. Inoltre, il fatto che nel nostro ordinamento, oggetto di esclusivo riferimento nel contesto della presente trattazione, nulla sia disposto con riguardo al tema della reviviscenza, ha determinato la circostanza per cui, a fronte di tale lacuna, alcuni hanno dedotto dalla prassi l'“eccezionalità” del fenomeno della reviviscenza, ammissibile solo a fronte di esplicita disposizione in tal senso<sup>41</sup>. Così, come pure ha commentato Sorrentino, l'opinione assolutamente dominante in dottrina e giurisprudenza, che nega la possibilità di reviviscenza di norme abrogate, “può considerarsi, in linea di massima, *ius receptum*”<sup>42</sup>.

Nonostante ciò, a cominciare dall'analisi di quei casi che possono apparire maggiormente dubbi, data la loro configurazione in un vasto ambito, comprendente la sfera dell'interpretazione dell'ordinamento giuridico nel suo complesso, si cercherà di esaminare le diverse fattispecie giuridiche che, a fronte di determinate condizioni, potrebbero comportare la reviviscenza di norme abrogate. La prima ipotesi, rilevata da Sorrentino<sup>43</sup>, deriva dalla stessa configurazione dell'effetto abrogativo come implicito in quello normativo: infatti, se si accetta l'impostazione dell'abrogazione, data da Pugliatti<sup>44</sup> e

<sup>34</sup> F. SORRENTINO, *L'abrogazione*, cit., 18.

<sup>35</sup> *Ivi*, p. 17.

<sup>36</sup> A. MORRONE, intervento al seminario di Astrid, *Questioni di ammissibilità dei referendum elettorali*; Roma, 11 giugno 2007, (disponibili su [www.astrid-online.it](http://www.astrid-online.it)), 145.

<sup>37</sup> *Ivi*, p. 3 e ss. Così pure A. CELOTTO, *Reviviscenza degli atti normativi*, in *Enc.giur.*, vol. XVII, 1998, ad vocem.

<sup>38</sup> M.S. GIANNINI, *Problemi relativi all'abrogazione delle leggi*, in *Ann. Fac.Giur. Univ. Perugia*, 1942 (estr.), 29.

<sup>39</sup> S. PUGLIATTI, *Abrogazione*, cit., 142.

<sup>40</sup> F. SORRENTINO, *L'abrogazione*, cit., 18.

<sup>41</sup> M.S. GIANNINI, *Problemi*, cit., 29-30.

<sup>42</sup> F. SORRENTINO, *L'abrogazione*, cit., 18.

<sup>43</sup> *Ivi*, 19-21.

<sup>44</sup> S. PUGLIATTI, *Abrogazione*, cit., 142.

poi ripresa da Crisafulli<sup>45</sup>, come conseguenza dell'inesauribilità del potere normativo, riconducendo il fenomeno abrogativo a quello normativo, si giunge a ricomprendere l'abrogazione nell'ambito del generale fenomeno dell'avvicendamento delle norme nel tempo e, pertanto, ne consegue anche la possibilità di reviviscenza delle norme abrogate. Così, eccettuato il caso dell'abrogazione espressa, apprestandosi ad un'opera di interpretazione sistemica al fine di determinare la disciplina applicabile ad un data fattispecie, il giurista non può esimersi dal considerare l'evoluzione dell'ordinamento sulla base della quale, in ipotesi, potrebbe risolversi il contrasto rilevato tra due norme succedutesi nel tempo: seppure immutate rimanessero le disposizioni di una legge, ciò invero non vanifica la possibilità di un mutamento nel loro significato, e dunque di un cambiamento a livello normativo, tale per cui una norma, abrogata per incompatibilità con un'altra succedutasi nel tempo, potrebbe rivivere.

Un'interessante dottrina ha fatto notare come esempio concreto di tale prima ipotesi di reviviscenza sia la vicenda dell'articolo 272 c.p. che vieta la propaganda e l'apologia sovversiva o antinazionale<sup>46</sup>. Il summenzionato articolo, interpretato alla luce del sistema nel quale era inserito, appariva una norma a tutela del partito unico e di tutte le istituzioni che in quel partito si riassumevano: a fronte di tale interpretazione, esso venne ritenuto abrogato dall'articolo 1 del decreto luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, che dispone l'abrogazione di tutte le disposizioni penali emanate a tutela delle istituzioni e degli organi politici creati dal fascismo. Sebbene tale interpretazione fosse confermata anche da parte della giurisprudenza in virtù dell'effetto dell'entrata in vigore della Costituzione<sup>47</sup>, data la particolare connessione dell'articolo 272 c.p. con il regime e l'ideologia fascista, successivamente prevalse un'interpretazione oggettiva dello stesso, in base alla quale esso doveva intendersi come espressione di obiettive esigenze di ogni Stato democratico<sup>48</sup> e, pertanto, non doveva più considerarsi soggetto all'effetto abrogativo disposto dal decreto luogotenenziale del 1944<sup>49</sup>.

Sempre secondo Sorrentino, un'altra *"ipotesi di possibile reviviscenza di disposizioni abrogate è quella che si realizza quando viene meno, per abrogazione espressa, una disposizione implicitamente abrogatrice di precedenti disposizioni"*<sup>50</sup>. Dunque, rispetto al caso summenzionato, elemento differenziale di questa ipotesi è la previsione di un tipo di abrogazione espressa e, quindi, la manifestazione di un chiaro *animus abrogandi* relativamente a disposizioni solo implicitamente abrogatrici. A fronte di ciò e sempre considerando l'effetto abrogativo come implicito in quello normativo, ne conseguono differenze tra le due fattispecie che riguardano, da un lato, le norme investite dal fenomeno della reviviscenza e, dall'altro, il momento stesso in cui tale effetto si produce. Infatti, mentre nell'ipotesi di abrogazione "implicita" di norma abrogatrice tornano in essere solo le singole norme che hanno "subito" l'evoluzione dell'ordinamento, ovvero le cui disposizioni, originariamente contrastanti, hanno successivamente mutato il proprio significato al punto da potersi ritenere compatibili, ed esclusivamente nel momento in cui si concreta l'opera di interpretazione giuridica dell'ordinamento nel suo complesso, nel secondo caso, si ha reviviscenza di tutte le norme estraibili dalla disposizione espressamente abrogata, a partire dall'entrata in vigore della disposizione espressamente abrogatrice.

Diversamente, come lo stesso Sorrentino fa notare, alcuni ritengono che ciò non sia possibile in quanto *"il contenuto e la funzione della norma di abrogazione riflettono semplicemente il testo ultimo, di fronte al quale i testi precedenti sono fatti storici, giuridicamente irrilevanti"*<sup>51</sup>. Rispetto a tale argomentazione contraria, l'autore oppone una concezione della disposizione espressamente e meramente abrogativa tale per cui questa si limiterebbe a *"precludere all'interprete la considerazione delle disposizioni abrogate e, nulla dicendo in ordine alle norme*

<sup>45</sup> V. CRISAFULLI, *Lezioni*, cit., 164-165.

<sup>46</sup> F. SORRENTINO, *L'abrogazione*, cit., 19.

<sup>47</sup> Corte di Cassazione del 22 marzo 1950, in *Riv. Pen.*, 1950, II, 688; Corte di Cassazione del 12 giugno 1950, in *Giust. Pen.*, 1950, II, 1213.

<sup>48</sup> In merito a tale interpretazione, si veda Corte di Cassazione del 31 marzo 1950, in *Giur. compl. cass. pen.*, 1950, I, 107.

<sup>49</sup> Questa tendenza si è viepiù consolidata anche a fonte della sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 1966, n. 87, con la quale si è riconosciuta la non incostituzionalità del comma 1 dell'articolo 272 c.p..

<sup>50</sup> F. SORRENTINO, *L'abrogazione*, cit., 20.

<sup>51</sup> In tal senso, M.S. GIANNINI, *Problemi*, cit., 29-30.

da quelle tacitamente abrogate, ne consente la reviviscenza<sup>52</sup>. A tale scopo, forse, vale la precisazione circa la validità di tale ipotesi di reviviscenza solo nel caso in cui all'abrogazione espressa di disposizione implicitamente abrogatrice non si accompagna la contestuale emanazione di nuove disposizioni relative alla materia o all'oggetto disciplinato dalla disposizione implicitamente abrogatrice<sup>53</sup>. Solo ricostruendo così tale ipotesi, infatti, è possibile sostenere che, essendo preclusa la considerazione delle disposizioni espressamente abrogate e non essendo indicata dalla disposizione espressamente abrogatrice altra fonte per la disciplina della materia, l'interprete è "costretto" a riferirsi alla vecchia disciplina e, in tal modo, a "riportarla in vita"<sup>54</sup>.

Un ulteriore caso di reviviscenza può determinarsi allorché una norma implicitamente abrogatrice, in virtù di principi generali dell'ordinamento, venga interpretata come incompatibile rispetto ad esso e quindi abrogata. Similmente al caso sopra esposto, si ha reviviscenza se da tali principi generali non è possibile ricavare una specifica disciplina della fattispecie, ma solo l'impossibilità della sopravvivenza della norma abrogativa<sup>55</sup>. A dimostrazione della concreta possibilità di reviviscenza in siffatta ipotesi, è stato osservato che l'articolo 1, n. 8 del regio decreto 14 novembre 1901, n. 406, che in merito alle attribuzioni del Consiglio dei Ministri devolve a quest'organo "la risoluzione dei conflitti di competenza fra i diversi ministeri e la decisione delle questioni di competenza mista fra più ministeri", pur essendo stato tacitamente abrogato dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263, sulle attribuzioni del Capo del Governo, che invece attribuiva a questi la decisione delle divergenze tra i ministri, è di fatto "tornato a vivere" per effetto dell'entrata in vigore della Costituzione<sup>56</sup>. È stato fatto notare che un meccanismo analogo si è verificato anche rispetto alla "legge comunale e provinciale del 1915 per la parte che riguardava gli organi rappresentativi degli enti locali, fino alla nuova legge comunale e provinciale del 1990"<sup>57</sup>.

#### 4. Reviviscenza per illegittimità costituzionale

In merito alle conseguenze della dichiarazione d'incostituzionalità di una norma abrogatrice, ovvero al problema di stabilire se l'annullamento di una simile norma determini la c.d. reviviscenza della norma a suo tempo abrogata, la dottrina e la giurisprudenza hanno proposto nel tempo diverse soluzioni. È bene ricordare che "non si può propriamente parlare di abrogazione in rapporto alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge" in quanto, anzitutto, si deve escludere che "la pronuncia della Corte costituzionale possa considerarsi come atto avente forza o valore di legge", dovendosi invece ritenere che "essa si concreti in un atto formalmente e sostanzialmente giurisdizionale"<sup>58</sup>. Inoltre, l'effetto abrogativo opera in rapporto ad atti legislativi del medesimo grado, mentre nel caso di illegittimità costituzionale è presupposta quella gerarchia delle fonti del diritto nell'ambito della quale la norma costituzionale è posta al vertice e "si presenta come limite invalicabile da parte del potere normativo ordinario e come condizione e criterio di valutazione della validità delle norme da esso emanate"<sup>59</sup>. Un'altra differenza tra i due istituti, importante giacché suscettibile di conseguenze sul piano della dinamica temporale dell'effetto della reviviscenza qui indagato, concerne la concretizzazione della dichiarazione d'illegittimità costituzionale nell'invalidità dell'atto legislativo ordinario, a dispetto del fenomeno dell'abrogazione che, invece, si

<sup>52</sup> F. SORRENTINO, *L'abrogazione*, cit., 21.

<sup>53</sup> Così, ad esempio, A. MORRONE, intervento al seminario di Astrid, *Questioni*, cit., ma, in senso opposto, A. PIZZORUSSO, *A margine del dibattito sulla riforma elettorale*, in Astrid, *La riforma elettorale*, Firenze, Passigli, 2007, 278-295, ora anche in *Astrid Rassegna*, n. 50 (n. 9/2007).

<sup>54</sup> F. SORRENTINO, *L'abrogazione*, cit., 21.

<sup>55</sup> *Ibidem*.

<sup>56</sup> *Ibidem*.

<sup>57</sup> A. CERRI, Intervento al seminario *L'ammissibilità del referendum elettorale*, Università degli studi di Roma "La Sapienza", Facoltà di Scienze Politiche, 24 maggio 2007.

<sup>58</sup> S. PUGLIATTI, *Abrogazione*, cit., 151.

<sup>59</sup> *Ibidem*.

definisce quale estremo limite cronologico (*dies ad quem*) dell'efficacia dell'atto stesso<sup>60</sup>. Date queste premesse, seppure alcuni hanno ritenuto che le condizioni di operatività tutto sommato simili potessero consentire di condurre il discorso parallelamente per ambo le figure<sup>61</sup>, nell'intento di rendere la presente trattazione più sistemica possibile e per motivi di chiarezza espositiva, si è preferito trattare separatamente i casi relativi alla eventuale reviviscenza di norme abrogate a fronte delle summenzionate fattispecie.

Un'ipotesi possibilista riguardo la reviviscenza di norme abrogate per il tramite di una dichiarazione d'illegittimità costituzionale di norma abrogatrice, come ricorda Capotosti<sup>62</sup>, afferisce a quell'indirizzo della dottrina che configura come inesistente la legge incostituzionale, prima della pronuncia del giudice costituzionale<sup>63</sup>. È stato, però, contrariamente argomentato che conseguenza logica di tale ipotesi fa dedurre non già la reviviscenza della norma abrogata, bensì la “persistenza” del suo vigore<sup>64</sup>: in vero, non essendo esistita la norma abrogatrice anteriormente alla pronuncia di illegittimità costituzionale, la norma che teoricamente la prima avrebbe dovuto abrogare non ha mai perso il suo vigore, in quanto gli eventuali effetti prodotti *medio tempore* dalla legge dichiarata incostituzionale, tra cui chiaramente quello abrogativo, devono considerarsi nulli<sup>65</sup>. Inoltre, ricordando come anche la legge incostituzionale sia dotata della c.d. forza passiva, ovvero dell'efficacia prevista dall'articolo 136 della Costituzione, nella quale è ricompreso l'effetto abrogativo quale tipico aspetto formale<sup>66</sup>, Capotosti ha rilevato una contraddizione in tale ipotesi di reviviscenza, connessa appunto alla presupposta astratta separabilità tra efficacia formale, attribuibile anche alla legge incostituzionale, ed efficacia materiale che, viceversa, non sarebbe posseduta dalla stessa legge<sup>67</sup>. Diversamente, sembra pacifico quell'ordinamento dottrinario che ammette la reviviscenza nel caso in cui la norma che determina l'effetto abrogativo sia dichiarata illegittima per vizi di forma o procedurali, che ne cagionino una totale invalidazione<sup>68</sup>.

Si possono poi menzionare i casi di reviviscenza per dichiarazione d'incostituzionalità totale o parziale. Quanto alla prima delle due ipotesi, così si è espresso Guarino<sup>69</sup>, secondo il quale la reviviscenza deve essere ammessa in quanto derivante non dall'eliminazione dell'effetto abrogativo in seguito alla sentenza della Corte costituzionale, impossibile, a suo giudizio, data l'istantaneità e l'irreversibilità del fenomeno abrogativo, ma derivante piuttosto dalla circostanza che la legge incostituzionale non avrebbe la capacità di abrogare leggi precedenti, ma solo di porle in uno stato di “quiescenza”<sup>70</sup>. In merito alla seconda ipotesi, alcuni ritengono che si può realizzare il fenomeno della

<sup>60</sup> Così A. MORRONE, intervento al seminario di Astrid, *Questioni, cit.* e E. CHELLI, intervento al seminario di Astrid, *Questioni di ammissibilità dei referendum elettorali*; Roma, 11 giugno 2007, (disponibili su [www.astrid-online.it](http://www.astrid-online.it)).

<sup>61</sup> Vedi in proposito P. CARNEVALE, *Può il giudizio di ammissibilità sulle richieste di referendum abrogativo divenire la sede del controllo di costituzionalità sulla legislazione elettorale?*, Osservazioni preliminari, in [www.rivistaic.it](http://www.rivistaic.it), 14 gennaio 2008; A. CELOTTO, *Reviviscenza*, cit.. Sul tema, S. PUGLIATTI, in *Abrogazione, cit.*, 152, specifica che “non può la dichiarazione di incostituzionalità considerarsi come produttiva di un fenomeno abrogativo, per la semplice considerazione che essa non fa cessare l'efficacia, ma soltanto l'esecutorietà della legge di cui dichiara l'illegittimità costituzionale”.

<sup>62</sup> P. CAPOTOSTI, *Reviviscenza, cit.*, 1404-1495.

<sup>63</sup> V. ONIDA, *Illegittimità costituzionale di leggi limitatrici di diritti e decorso del termine di decadenza*, in *Giur. Cost.*, 1965, 524.

<sup>64</sup> L'espressione è di P. CAPOTOSTI, *Reviviscenza, cit.*, 1495.

<sup>65</sup> F. PIERANDREI, *Corte costituzionale*, in *Enc. del diritto*, vol. X, Milano, Giuffrè, 1962, 973.

<sup>66</sup> F. MODUGNO, in *Problemi e pseudo-problemi, cit.*, 28 ss., ritiene che nel concetto di forza formale di legge rientrino inscindibilmente sia l'aspetto passivo, come resistenza, che l'aspetto attivo, come capacità di abrogare.

<sup>67</sup> P. CAPOTOSTI, *Reviviscenza, cit.*, 1404-1405.

<sup>68</sup> *Ivi*, 1406; G.P. DOLSO, *La Corte costituzionale ripristina la competenza del magistrato di sorveglianza in materia di conversione della pena pecuniaria in detentiva: note su testi unici e reviviscenza di norme abrogate da disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale*, in [www.diritto.it](http://www.diritto.it), 25 settembre 2003.

<sup>69</sup> G. GUARINO, *Abrogazione, cit.*; *contra*, vedi F. MODUGNO, *Problemi e pseudo-problemi, cit.*

<sup>70</sup> Similmente, come si è detto, V. ONIDA, *Illegittimità, cit.*, il quale ritiene la norma dichiarata incostituzionale inesistente, anteriormente alla pronuncia della Corte costituzionale. Diversamente, si è espresso F. SORRENTINO, *L'abrogazione, cit.*, 23, secondo il quale sembra piuttosto che la necessaria interdipendenza tra abrogazione e normazione debba far concludere per la reviviscenza ogni qualvolta venga meno la disposizione o la norma implicitamente o espressamente abrogativa.



reviviscenza rispetto a norme abrogate tacitamente per incompatibilità, nel caso in cui le relative norme abrogatrici siano dichiarate parzialmente incostituzionali<sup>71</sup>: infatti, a seguito della caducazione di una o più norme della legge incostituzionale, potrebbe darsi il caso che non sussista più uno stato d'incompatibilità fra le norme rimaste in vigore e quelle precedentemente (ritenute) abrogate<sup>72</sup>. Ancora, la dottrina ha trattato la specifica ipotesi in cui la dichiarazione d'incostituzionalità sia relativa ad una legge che, come avviene nel caso del testo unico, abbia provocato l'abrogazione di precedenti norme in ragione della nuova completa regolamentazione della materia disciplinata. In questo caso, il problema della reviviscenza si presenta più complesso nella misura in cui la dichiarazione d'incostituzionalità colpisce solo alcune norme della nuova legge: a tale riguardo, alcuni ritengono che, se la legge dichiarata illegittima non può più essere considerata come regolatrice dell'intera materia, allora si determini la reviviscenza della precedente legislazione sul medesimo oggetto<sup>73</sup>. C'è poi chi, fedele all'indirizzo secondo cui l'effetto abrogativo segue quello normativo, fa notare come, nella maggior parte dei casi, si tratti "di andare a esaminare, volta per volta, quali sono le conseguenze che sul piano normativo derivano dalla dichiarazione d'incostituzionalità: in particolare, se l'eliminazione di una o più disposizioni da un testo che disciplina ex novo la materia faccia venir meno l'effetto abrogativo, ovvero se la caducazione di una disposizione non comporti un'espansione di altre disposizioni della medesima legge non incostituzionali e precluda quindi la reviviscenza, ecc., riducendosi così ad una questione d'interpretazione il rapporto tra vecchia e nuova disciplina"<sup>74</sup>.

Ad ogni modo, l'ipotesi che maggiormente appare condivisa dalla dottrina, e in parte anche dalla giurisprudenza, è quella che concerne la reviviscenza di norme abrogate nell'ipotesi in cui tale abrogazione sia disposta da norma meramente abrogativa, a sua volta colpita da una dichiarazione d'incostituzionalità proprio perché illegittimamente abrogatrice<sup>75</sup>. In questo caso, infatti, le posizioni sono più graduate e, in genere, la dottrina si dimostra più incline ad ammettere l'effetto della reviviscenza della norma a suo tempo abrogata<sup>76</sup>, anche in virtù della considerazione logico - giuridica secondo cui, se si negasse la reviviscenza, la dichiarazione di illegittimità costituzionale non avrebbe alcun effetto, risultando esaurito il contenuto della norma annullata nell'abrogazione di una norma precedente<sup>77</sup>. Quindi, in coerenza ad un inverso ragionamento, si afferma che solo in caso di incostituzionalità di norma meramente abrogatrice si può determinare il fenomeno della reviviscenza, dal momento che altro significato non potrebbe assegnarsi a questa ipotesi, se non quello di attribuire alla pronuncia della Corte costituzionale il fine di ripristinare l'efficacia della norma originariamente abrogata<sup>78</sup>.

A ciò, si è aggiunto l'argomento secondo cui, "se l'effetto abrogativo si dovesse ritenere in ogni caso, anche se invalido, unico, istantaneo e non ripetibile e, quindi, non suscettibile di rimozione nemmeno da parte della sentenza che pronuncia la sua incostituzionalità, ne deriverebbe, ancora, che nessun rimedio giurisdizionale sarebbe dato trovare

<sup>71</sup> A. FRANCO, *Considerazioni sulla dichiarazione di incostituzionalità di disposizioni espressamente abrogative*, in *Giur. cost.*, 1974, II, 3456. L'autore precisa che in tale ipotesi è compito dell'interprete, e solo dell'interprete, appurare quando, a seguito della dichiarazione d'incostituzionalità, occorra la reviviscenza delle norme abrogate.

<sup>72</sup> Similmente in tal senso, si veda quanto già riportato nel paragrafo precedente in merito all'ipotesi di possibile reviviscenza di disposizioni abrogate che si realizza quando viene meno, per abrogazione espressa, una disposizione implicitamente abrogatrice di precedenti disposizioni; F. SORRENTINO, *L'abrogazione*, cit., 20.

<sup>73</sup> Così, A. FRANCO, *Considerazioni*, cit., il quale ancora fa riferimento all'attività dell'interprete al fine di determinare concretamente la produzione dell'effetto di reviviscenza delle norme abrogate. *Contra*, G. GUARINO, *Abrogazione*, cit., 365 e ss.; A.M. SANDULLI, *Natura, funzione ed effetti delle pronunce della Corte costituzionale sulla legittimità delle leggi*, in *Riv. trim. dir. pub.*, 1959, 23 ss.; C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, Cedam, 1976 (XI ed), 1061.

<sup>74</sup> F. SORRENTINO, *L'abrogazione*, cit., 23.

<sup>75</sup> Si noti che la questione era già stata in questo senso lucidamente impostata da H. KELSEN, *La garantie juridictionnelle de la Constitution (la justice constitutionnelle)*, in *Rev. Dir. publ.*, 1928, ora ID. *La giustizia costituzionale*, a cura di C. GERACI, Milano, 1981, 193, il quale, in relazione alla dichiarazione di incostituzionalità di una norma esclusivamente abrogativa, rileva che l'unico effetto possibile sarebbe la scomparsa della sola conseguenza giuridica della legge abrogatrice della precedente e, pertanto, il ripristino di quest'ultima.

<sup>76</sup> A. CERRI, Intervento al seminario *L'ammissibilità*, cit..

<sup>77</sup> G.P. DOLSO, *La Corte costituzionale*, cit..

<sup>78</sup> Così pure P. CARNEVALE, *Può il giudizio*, cit..

*nell'ordinamento nei confronti dell'abrogazione, la quale, invece [...] al pari di ogni altra nozione giuridica, incontra dei limiti, i quali possono anche consistere nella trasgressione che da essa ne verrebbe a qualche principio o regola costituzionale*<sup>79</sup>. Inoltre, come argomentazione a favore dell'ammissibilità della reviviscenza delle norme abrogate per incostituzionalità della disposizione meramente abrogatrice, alcuni hanno rilevato che se si escludesse tale fenomeno “*si determinerebbe una “zona franca” nell'ambito del sindacato di costituzionalità in via incidentale in relazione alle norme aventi contenuti abrogativi*”<sup>80</sup> poiché, non dispiegando alcun effetto la pronuncia della Corte, verrebbe a difettare il fondamentale requisito della rilevanza della questione di costituzionalità, soprattutto se inteso, come la giurisprudenza costituzionale più recente insegna, nel senso dell'influenza che la dichiarazione di incostituzionalità deve avere sulle vicende del giudizio principale.

Al contrario, è stato ritenuto “*non giustificabile (e scarsamente persuasivo per i giudici)*” l'ipotizzare un intervento degli stessi volto ad indicare, nella pronuncia di incostituzionalità, la disciplina applicabile ad una data fattispecie in virtù del meccanismo della reviviscenza<sup>81</sup>. Così, alcuni hanno sostenuto che “*l'indicazione, per così dire, “autoritativa” delle norme reviviscenti*” può costituire indice di una tendenza della Corte costituzionale ad assumere surrettiziamente funzioni legislative<sup>82</sup>. Opinione, questa, forse condivisa anche da quella parte della dottrina che giudica “*la notevole indeterminatezza che circonda la figura della reviviscenza*”<sup>83</sup> tale per cui considerare la compensazione del vuoto di disciplina determinato da una sentenza di accoglimento secco della Corte costituzionale per il tramite della reviviscenza, parrebbe contraddire l'esigenza della “*certezza del diritto*”, che la Corte stessa ha definito “*fondamentale per il funzionamento dell'ordinamento democratico*”<sup>84</sup>.

Altri ancora, muovendo dal già citato presupposto della definitività e irretrattabilità della c.d. efficacia formale della legge contrapposta alla non definitività della c.d. efficacia materiale, e pertanto configurando l'effetto abrogativo come permanente e irreversibile a causa del suo istantaneo compiersi ed esaurirsi, escludono il travolgimento degli effetti abrogativi già indotti dall'atto-fonte sulla base della retroazione delle decisioni di accoglimento della Corte<sup>85</sup>. A riguardo, Pierandrei spiega che la retroattività della sentenza della Corte costituzionale travolge solo gli effetti prodotti dalla legge dichiarata incostituzionale nella vita sociale e non pure quelli prodotti dalla stessa legge nei confronti delle altre leggi cui succede: se la pronuncia incidesse anche su questi ultimi, infatti, allora rimarrebbero in vita sono i c.d. rapporti esauriti, che peraltro si sono svolti sotto la disciplina della legge illegittima, proprio perché questa aveva abrogato la legge precedente<sup>86</sup>. In questo senso, si avverte, l'opinione favorevole alla reviviscenza comporta conseguenze inaccettabili sul piano della “*certezza del diritto*” e del principio di uguaglianza: ferma la disciplina dei c.d. rapporti esauriti sulla base della norma incostituzionale, la vecchia disciplina applicabile ai c.d. rapporti pendenti crea difficoltà riguardo all'inquadramento della norma reviviscente in un contesto normativo diverso da quello originario<sup>87</sup>.

Ad ogni modo, la tesi secondo cui “*l'effetto di reviviscenza dovrebbe essere ammesso quante volte l'abrogazione investa non solo le particolari modalità normative della legge, ma questa nella sua interezza o, quanto meno, anche la decisio abrogans, in essa contenuta*”<sup>88</sup>, sembra entrare maggiormente “*a sistema*” con la giurisprudenza relativa alla ammissibilità della reviviscenza in caso di dichiarazione di incostituzionalità di norma abrogatrice. Nonostante ciò, da un'analisi della giurisprudenza costituzionale in materia, pare che i casi di reviviscenza di norme abrogate per dichiarazione d'incostituzionalità della norma

<sup>79</sup> Così, A. FRANCO, *Considerazioni*, cit., 3444.

<sup>80</sup> G.P. DOLSO, *La Corte costituzionale*, cit..

<sup>81</sup> Così, P. CARNEVALE, *Può il giudizio*, cit..

<sup>82</sup> P. CAPOTOSTI, *Reviviscenza*, cit., 1404.

<sup>83</sup> Ancora P. CARNEVALE, *Può il giudizio*, cit..

<sup>84</sup> Corte costituzionale, sent. 12 settembre 1995, n. 422.

<sup>85</sup> Cfr., G. GUARINO, *Abrogazione*, cit.; F. PIERANDREI, *Corte costituzionale*, cit.; F. MODUGNO, *Problemi*, cit..

<sup>86</sup> F. PIERANDREI, *Corte costituzionale*, cit., 975-976; F. MODUGNO, *Problemi*, cit., passim..

<sup>87</sup> *Ibidem*; vedi anche in tal senso A. MORRONE, intervento al seminario di Astrid, *Questioni*, cit..

<sup>88</sup> Così A. CERRI, Intervento al seminario *L'ammissibilità*, cit.. Tesi sostenuta dall'autore anche in A. CERRI, *Prolegomeni ad un corso sulle fonti del diritto*, Torino, Giappichelli, 1997.

meramente abrogatrice siano da considerarsi “*assolutamente minoritari, e comunque legati a casi del tutto sui generis, nei quali la reviviscenza non è automaticamente rilevata, ma espressamente dichiarata dalla Corte costituzionale nella motivazione in diritto*”<sup>89</sup>.

In tal senso, si ricorda anzitutto la sentenza n. 107 del 1974<sup>90</sup> in cui la Corte, dichiarando l'illegittimità costituzionale delle norme che abrogavano una causa di esclusione dalla proroga dei contratti agrari, ha conseguentemente sancito in maniera espressa che “*ridiventano operanti le norme abrogate dalle disposizioni dichiarate illegittime*”<sup>91</sup>. In questo caso, poiché il giudice delle leggi ha precisato che “*è dovere della Corte controllare se quelle norme, in base alle stesse considerazioni che hanno portato alla dichiarazione di illegittimità della loro abrogazione, non presentino aspetti di parziale illegittimità*”<sup>92</sup>, pare aver fatto riferimento al fenomeno della reviviscenza delle norme abrogate al fine precipuo di sindacare le norme ripristinate per dichiararle parzialmente illegittime<sup>93</sup>. Diversamente, secondo altri, dall'analisi dell'applicazione che, nella citata pronuncia, la Corte costituzionale ha effettuato dell'istituto della illegittimità derivata nei confronti di norme che sono state abrogate da quelle dichiarate, a loro volta, incostituzionali, non è possibile “*individuare esattamente quale sia stato il criterio logico - giuridico adottato dalla Corte per ritenere sussistente, nella specie, un collegamento internormativo consequenziale*”<sup>94</sup>. Se il fine fosse stato quello di sindacare le norme ripristinate per dichiararle parzialmente illegittime, in virtù di un'identità della *ratio decidendi*, allora tale criterio interpretativo si sarebbe risolto in una “*sostanziale vanificazione della regola della corrispondenza fra "chiesto" e "pronunciato" e del principio del contraddittorio, attraverso l'estensione del controllo della Corte su tutte le altre disposizioni applicabili di risulta*”<sup>95</sup>.

Analogamente dispone la Corte costituzionale nella sentenza n. 108 del 1986<sup>96</sup> in cui, però, si limita a richiamare la precedente n. 107 del 1974. Un altro orientamento giurisprudenziale favorevole alla reviviscenza si può individuare nella pronuncia della Corte costituzionale n. 134 del 1994<sup>97</sup>: dichiarando l'incostituzionalità dell'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, per aver operato, in merito alle spese processuali del lavoratore soccombente, “*una indiscriminata abrogazione dell'esonero [...], trascurando qualunque distinzione tra abbienti e non abbienti*”<sup>98</sup>, il giudice delle leggi sembra riconoscere la reviviscenza della precedente normativa<sup>99</sup>. Ancora, nella sentenza n. 408 del 1998<sup>100</sup>, rilevando un contrasto tra l'abrogazione subita dall'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a stabilire in via generale la competenza del Consiglio dei ministri per l'adozione degli atti di indirizzo, con il principio, di derivazione costituzionale, della necessità di tale competenza, la Corte ha chiarito che la summenzionata abrogazione espressa, disposta dall'articolo 8, comma 5, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59, “*deve dunque essere dichiarata costituzionalmente illegittima, con l'effetto di ripristinare l'efficacia della disposizione abrogata*”<sup>101</sup>.

Sebbene la Corte in diverse occasioni abbia affermato la reviviscenza delle norme abrogate dalla disposizione invalidata, si deve osservare che tali pronunce non sono numerosissime e che, in

<sup>89</sup> Così A. MORRONE, intervento al seminario di Astrid, *Questioni, cit.*, 147.

<sup>90</sup> Corte costituzionale, sentenza 23 aprile 1974, n. 107.

<sup>91</sup> *Ibidem*, punto 8 del considerato in diritto.

<sup>92</sup> *Ivi*.

<sup>93</sup> Così A. MORRONE, intervento al seminario di Astrid, *Questioni, cit.*

<sup>94</sup> P. CAPOTOSTI, *Reviviscenza, cit.*, 1403-1404.

<sup>95</sup> *Ivi*.

<sup>96</sup> Corte costituzionale, sentenza 23 aprile, n. 108. Al punto 11 del considerato in diritto, si legge infatti che “*La caducazione del comma 9 bis, espressamente abrogativo dell'art. 69 l. n. 392/1978, importa, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. sent. n. 107 del 1974), il ripristino della norma precedentemente abrogata, dalla quale saranno di conseguenza regolati i rapporti giuridici in essa considerati*”.

<sup>97</sup> Corte costituzionale, sentenza 13 aprile 1994, n. 134.

<sup>98</sup> *Ibidem*, punto 5 del considerato in diritto.

<sup>99</sup> Così, E. PALUMBO, con la collaborazione di E. SAPONARO e G. MAESTRI, *La via referendaria per tornare alla legge Mattarella*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), 5 luglio 2011, 6.

<sup>100</sup> Corte costituzionale, sentenza 14 dicembre 1998, n. 408.

<sup>101</sup> *Ibidem*, punto 14 del considerato in diritto.

particolare, è stato affrontato *ex professo* solamente il caso della dichiarazione d'incostituzionalità di norme espressamente abrogative. Inoltre, come ricorda Palumbo<sup>102</sup>, stante la tesi relativa al carattere permanente e irreversibile del fenomeno abrogativo, l'opinione secondo cui la "zona franca" derivante dalla pronuncia d'incostituzionalità della norma espressamente e meramente abrogatrice può essere colmata tramite ricorso alla reviviscenza, deve anche fare i conti con una certa giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui "alla reviviscenza delle norme precedentemente abrogate sia preferibile il ricorso all'analogia"<sup>103</sup>. Peraltro, la Corte stessa ha manifestato qualche maggiore dubbio sul tema in tempi più recenti: nella sentenza n. 310 del 1993<sup>104</sup>, infatti, è giunta persino ad affermare che la reviviscenza "non è pacifica nemmeno nel caso in cui la norma per ipotesi colpita da sentenza di illegittimità costituzionale è esclusivamente ed espressamente abrogatrice"<sup>105</sup>. Ancora più recente è l'ordinanza di manifesta inammissibilità n. 306 del 2000<sup>106</sup>: in tale occasione, la Consulta si è limitata a definire come "controversa" la questione della possibilità di reviviscenza di norme abrogate da disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime.

Secondo alcuni<sup>107</sup>, la cautela espressa in diverse occasioni dalla Corte, unitamente al fatto che talora essa ha evitato di pronunciarsi sul problema della reviviscenza di norme abrogate per dichiarazione d'incostituzionalità della norma meramente abrogatrice, può indurre a condividere quell'opinione dottrinale secondo cui un'eventuale affermazione della Corte sull'effetto ripristinatorio della propria sentenza "potrà [...] essere utile o necessaria ad altri fini, ma non sembra possa essere considerata vincolante per l'interprete"<sup>108</sup>. Ciò sembra conforme alla regola generale, sviluppata in particolare con riferimento agli effetti, tendenzialmente retroattivi, delle pronunce di accoglimento, secondo cui la Corte, in linea di massima, non si occupa mai degli effetti delle proprie pronunce, attenendo questo genere di questioni alla sfera di attribuzioni dei giudici ordinari<sup>109</sup>. Nel nostro ordinamento, infatti, la ricostruzione degli effetti della declaratoria d'illegittimità costituzionale costituisce il *proprium* della funzione giurisdizionale e una prerogativa dei giudici: da ciò ne consegue, quanto al tema della reviviscenza, che essa "è fenomeno possibile ma non necessario"<sup>110</sup>. Inoltre, da un'interpretazione letterale dell'articolo 136, comma 1 della Costituzione, così come dell'articolo 30, comma 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87, si evince che unico effetto della declaratoria d'incostituzionalità è, rispettivamente, la cessazione di efficacia della norma oggetto di sindacato ed il divieto di applicazione della stessa, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione<sup>111</sup>. Quindi, come Morrone fa notare<sup>112</sup>, al contrario di quanto disposto dall'articolo 140, comma 6 della Costituzione austriaca, secondo cui "se la decisione non disponga diversamente, ritornano in vigore le disposizioni di legge che erano state abrogate dalla legge di dichiarata incostituzionale" e deve essere indicato, nella pubblicazione della pronuncia, "se e quali disposizioni di legge ritornano in vigore"<sup>113</sup>, nel nostro ordinamento non è previsto che il giudice delle leggi indichi quali siano le norme applicabili, eventualmente anche attraverso la reviviscenza, nel caso di sentenza d'illegittimità costituzionale.

<sup>102</sup> E. PALUMBO, con la collaborazione di E. SAPONARO e G. MAESTRI, *La via referendaria*, cit., 6.

<sup>103</sup> Corte di Cassazione, sentenza 14 ottobre 1988, n. 5599, sezione I, in *Il Foro italiano*, I, 104 ss..

<sup>104</sup> Corte costituzionale, sentenza 9 luglio 1993, n. 310.

<sup>105</sup> *Ibidem*, punto 2 del considerato in diritto. Dubitativamente, si veda anche Corte costituzionale, sentenza n. 74 del 1996.

<sup>106</sup> Corte costituzionale, ordinanza 11 luglio 2000, n. 306.

<sup>107</sup> G.P. DOLSO, *La Corte costituzionale*, cit..

<sup>108</sup> Così, A. FRANCO, *Considerazioni*, cit., 3457.

<sup>109</sup> Si veda G. ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, Bologna, Il Mulino, 1988, 268-269.

<sup>110</sup> Così A. MORRONE, intervento al seminario di Astrid, *Questioni*, cit., 149.

<sup>111</sup> Costituzione, art. 136, comma 1: "Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione". Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 3: "Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione".

<sup>112</sup> A. MORRONE, intervento al seminario di Astrid, *Questioni*, cit., 149.

<sup>113</sup> Legge costituzionale federale della Repubblica d'Austria, articolo 140, comma 6: "Se una sentenza della Corte di giustizia costituzionale dichiara incostituzionale una legge, nel giorno in cui la dichiarazione acquista efficacia, nel caso in cui la sentenza non disponga diversamente, ritornano in vigore le disposizioni di legge che erano state dichiarate incostituzionali dalla Corte. Nella pubblicazione relativa, si deve anche indicare se e quali disposizioni di legge ritornano in vigore".

In merito all'ipotesi di reviviscenza di norme abrogate per dichiarazione d'incostituzionalità, è stato anche indagato lo specifico caso di reviviscenza della legge elettorale precedente, a seguito del venir meno per incostituzionalità della legge elettorale successiva<sup>114</sup>. Il tema è stato affrontato recentemente, considerando la possibilità di una declaratoria d'illegittimità costituzionale totale della legge elettorale attuale, c.d. Porcellum, in virtù della quale tornerebbe in vigore il sistema precedente, ovvero il c.d. Mattarellum. Tale possibilità è stata esclusa a fronte della considerazione secondo cui *“l'effetto ripristinato si protrarrebbe non solo de futuro ma anche verso il passato”*, comportando quindi *“l'aberrante conseguenza di rimettere in discussione “in radice” la stessa legittimità del fatto elettorale del 2006”*<sup>115</sup>. In tal senso, analizzando la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di referendum elettorali, se la Consulta ha richiesto l'autoapplicatività della normativa di risulta senza mai dare rilievo all'eventuale effetto di reviviscenza - che, se affermato, avrebbe in certo modo ridotto la funzione impeditiva di quel requisito (fondamentale) di ammissibilità e, di conseguenza, orientato positivamente l'azione degli stessi promotori nel confezionare i quesiti ablatori -, allora verosimilmente se ne deve ricavare un medesimo orientamento nell'ipotesi di declaratoria di incostituzionalità, per cui in tal caso *“si finirebbe per attribuire alla Corte il potere di decidere”*, non solo il destino della legge elettorale vigente di cui è dubbia la costituzionalità, ma anche *“la normativa elettorale destinata a subentrare ad essa a seguito della pronuncia di incostituzionalità, in luogo dello stesso legislatore”*<sup>116</sup>.

### 5. Reviviscenza per legge

Si è già detto che, se si considera l'abrogazione come fenomeno consistente nell'eliminazione dell'efficacia<sup>117</sup> di norme di legge ad opera di disposizioni legislative successive, questa stessa concezione del fenomeno abrogativo non lascia spazio ad alcuna possibilità di reviviscenza della norma abrogata<sup>118</sup>. Inoltre, come in precedenza si è avuto modo di ricordare, la dottrina maggioritaria, muovendo dal presupposto della definitività e irretrattabilità della c.d. efficacia formale della legge contrapposta alla non definitività della c.d. efficacia materiale, e di conseguenza configurando l'effetto abrogativo come permanente e irreversibile a causa del suo istantaneo compiersi ed esaurirsi, generalmente esclude il travolgimento degli effetti abrogativi già indotti dall'atto-fonte<sup>119</sup>. In sostanza, si tratta del principio di teoria generale del diritto per cui *abrogata lege abrogante, non reviviscit lex abrogata*: non si ammette che torni in vita ciò che ha cessato di esistere<sup>120</sup>.

Nonostante ciò, sembra che vi siano dei casi in cui la reviviscenza di norme abrogate è ammessa. In particolare, non essendo nulla disposto nell'ordinamento, dalla prassi si è dedotto che *“la ripristinazione è evento eccezionale negli ordinamenti, e che essa esige specifica esplicita disposizione legislativa”*<sup>121</sup>. In tal senso, deve dunque ritenersi che il fenomeno della reviviscenza di norme abrogate è possibile allorché il legislatore, perseguendo questo intento, non disponga semplicemente l'abrogazione della disposizione abrogatrice, ma preveda espressamente, in un articolo a ciò specificamente dedicato, la reviviscenza della disposizione abrogata. Infatti, al punto 3.5 della *Guida alla redazione dei testi normativi* della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si specifica che, nel caso in cui s'intenda far rivivere una disposizione abrogata, *“non è sufficiente abrogare la disposizione abrogativa, ma occorre specificare espressamente tale intento, abrogando la norma abrogatrice e richiamando esplicitamente la norma abrogata; ovvero, più semplicemente, abrogando la norma abrogatrice e riproponendo ex novo la disposizione già oggetto di abrogazione”*<sup>122</sup>. Tale opinione

<sup>114</sup> Si veda P. CARNEVALE, *Può il giudizio, cit.*

<sup>115</sup> *Ibidem*.

<sup>116</sup> *Ibidem*.

<sup>117</sup> S. PUGLIATTI, *Abrogazione, cit.*, 142.

<sup>118</sup> F. SORRENTINO, *L'abrogazione, cit.*, 18.

<sup>119</sup> Cfr., G. GUARINO, *Abrogazione, cit.*; F. PIERANDREI, *Corte costituzionale, cit.*; F. MODUGNO, *Problemi, cit.*

<sup>120</sup> D. DONATI, *Abrogazione della legge, in Scritti di diritto pubblico*, II, Padova, 163.

<sup>121</sup> M.S. GIANNINI, *Problemi, cit.*, 29-30.

<sup>122</sup> Circolare 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92 in S.O. n. 105, relativo alla G.U. n. 101 del 3 maggio 2001.

appare recentemente confermata dalla relazione illustrativa del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, c.d. “salva-leggi”, in cui si chiarisce che non può determinarsi alcuna reviviscenza di disposizioni già abrogate<sup>123</sup>: in merito ai provvedimenti abrogati dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, c.d. “taglia-leggi”, e che ad una più attenta valutazione delle Amministrazioni di settore sono stati ritenuti “da salvare”, infatti, si è fatto presente che per gli stessi doveva essere valutata, qualora se ne fosse motivata l’effettiva indispensabilità, la fonte legislativa idonea a disporre la reviviscenza. Così, nel testo del decreto legislativo summenzionato, si è pure inserita una lettera avente quale fine precipuo quello di dipanare ogni dubbio circa l’impossibilità della reviviscenza<sup>124</sup>, ai sensi dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale<sup>125</sup>, eccezion fatta per quei casi in cui la reviviscenza sia espressamente prevista da norma di legge. Anche nella giurisprudenza, seppur esigua, si possono trovare conferme di questa opinione: il Consiglio di Stato, infatti, nella sentenza n. 254 del 1987 ha avuto modo di osservare che *“l’abrogazione di una norma abrogante non fa rivivere la norma da quest’ultima abrogata, in quanto la reviviscenza non si verifica allorché l’abrogazione derivi dalla legge, salvo che l’effetto ripristinatorio sia disposto dalla legge medesima”*<sup>126</sup>.

Inoltre, a riprova della validità della summenzionata ipotesi, è possibile citare quale esempio concreto quello relativo alle vicende che hanno investito il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26, *Testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati*, successivamente modificato e in parte sostituito dalle norme sancite nella legge 31 marzo 1953, n. 148, meglio conosciuta con il nome di “legge truffa”. In quel caso, infatti, allorché il legislatore decise di abrogare la c.d. legge truffa al fine di ripristinare la legge elettorale a quella precedente<sup>127</sup>, non ritenne “sufficiente” l’espressione di un’abrogazione esplicita della prima ma, diversamente, considerò “necessario” anche disporre chiaramente nel senso della reviviscenza delle norme abrogate da quella. Così, fa notare Ceccanti<sup>128</sup>, si spiega la redazione del testo della legge 31 luglio 1954, n. 615, che, nell’abrogare la c.d. legge truffa e ripristinare lo *status quo ante*, si compone di un unico articolo suddiviso in due commi: mentre nel primo si dichiarano abrogati i punti I, II, III e IV della legge n. 148 del 1953 (praticamente tutti, eccezion fatta per il punto V che disponeva in merito al numero dei componenti della Camera dei deputati come determinato in base alla popolazione residente al mese di novembre del 1951), il secondo ed ultimo comma specifica che il sistema elettorale vigente, a far data dall’entrata in vigore della legge medesima, è quello previsto dalle disposizioni di cui al testo unico n. 26 del 1948<sup>129</sup>.

Oltre al caso suddetto, secondo l’orientamento prevalente, pare che si possa ragionevolmente parlare di reviviscenza di norme abrogate anche nell’ipotesi in cui l’abrogazione è disposta da norma meramente abrogativa a sua volta meramente abrogata. La dottrina ha dato spiegazioni diverse a tale fenomeno: anzitutto si è ritenuto che si tratti di una “deroga”, disposta dal legislatore, *“al principio generalmente accolto, in base al quale la reviviscenza non è ammessa”*<sup>130</sup>. Secondo alcuni, infatti, anche avanzando

<sup>123</sup> Il testo della relazione è consultabile al link <http://www.semplicizzazione normativa.it/approfondimenti/dottrina-e-commenti/il-taglia-leggi/relazione-illustrativa-del-decreto-legislativo-cd-salva-leggi.aspx> [data ultimo accesso il 16 settembre 2011].

<sup>124</sup> Decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, articolo 1, comma 3, lettera d): *“d) per «permanenza in vigore» si intende che restano in vigore le disposizioni legislative statali, indicate negli Allegati 1 e 2, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, in base agli atti normativi che le hanno introdotte a suo tempo nell’ordinamento e alle eventuali successive modificazioni anteriori alla stessa data, anche ai sensi dell’articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile”*.

<sup>125</sup> Disposizioni sulla legge in generale o *disposizioni preliminari al codice civile* (preleggi), articolo 15: *“Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore”*.

<sup>126</sup> Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 15 aprile 1987, n. 254.

<sup>127</sup> Legge 31 luglio 1954, n. 615, *Abrogazione della legge 31 marzo 1953, n. 148, punti dal I al IV*.

<sup>128</sup> Cfr. S. CECCANTI, intervento al seminario di Astrid, *Questioni di ammissibilità dei referendum elettorali*; Roma, 11 giugno 2007, (disponibili su [www.astrid-online.it](http://www.astrid-online.it)), 59.

<sup>129</sup> L. n. 615/1954, *Abrogazione della legge 31 marzo 1953, n. 148, punti dal I al IV*, articolo unico 1, commi 1 e 2: *“I punti I, II, III, IV della legge 31 marzo 1953, numero 148, sono abrogati. L’elezione della Camera dei deputati si effettua con l’osservanza delle disposizioni previste dal testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, e dal punto V della legge sopracitata”*.

<sup>130</sup> F. SORRENTINO, *L’abrogazione*, cit., 20.

un parallelo tra il caso di mera abrogazione legislativa di norma espressamente abrogatrice ed il caso di annullamento per illegittimità costituzionale della stessa, “*non è impossibile presumere che il soggetto che ha deliberato il provvedimento abrogativo [...] abbia inteso ripristinare il testo precedentemente in vigore, a meno che qualche altro dato consenta di ritenere il contrario*”<sup>131</sup>, e che, pertanto, il fenomeno costituisca un’eccezione al principio generale secondo cui non si ammette reviviscenza di norme abrogate. In secondo luogo, l’ipotesi summenzionata è stata ricondotta ad un fenomeno caratterizzato da un meccanismo più complesso di quello della semplice abrogazione: infatti, secondo quest’ultima tesi, la legge abrogatrice di una precedente norma abrogatrice contiene in sé “*una norma che, da un lato, ha funzione abrogativa, dall’altro assume, per relationem, il contenuto normativo della norma legale precedentemente abrogata*”<sup>132</sup>. In tal senso, si sarebbe in presenza di un “*atto legislativo a doppia faccia*”<sup>133</sup>, cosicché l’intento del legislatore di far tornare in vita la norma abrogata si consegue mediante l’eliminazione della norma abrogatrice di essa e, contestualmente, la disposizione *ex novo* di una disciplina del tutto identica a quella abrogata.

Qualsivoglia teoria preferire tra le due, importa sottolineare che, di fondo, tali osservazioni sono state desunte da un ragionamento attorno al senso della mera abrogazione di una norma puramente abrogatrice. Si è infatti ritenuto che solo in presenza di una tale eventualità è possibile affermare che “*altro significato non potrebbe assegnarsi a questa sequenza di norme nel tempo, se non quello di attribuire all’ultimo intervento normativo il fine di ripristinare l’efficacia della norma originariamente abrogata*”<sup>134</sup>. Sebbene l’ipotesi in esame, che potrebbe denominarsi della “*doppia abrogazione espressa*” ed essere sinteticamente “*esemplata sulla figura logica della doppia negazione*”<sup>135</sup>, sia stata contestata da Stammati<sup>136</sup>, secondo il quale l’argomento del senso dell’abrogazione sarebbe logico, ma non giuridico, altri hanno replicato che “*sfuggente*” è la distinzione tra argomentazioni logiche e argomentazioni giuridiche<sup>137</sup> e che, se non si ammettesse, in questa ipotesi particolare, la reviviscenza delle norme abrogate, l’abrogazione della norma abrogatrice sarebbe “*priva di risultato pratico, anzi addirittura priva di ragion di essere*”<sup>138</sup>. Similmente, secondo un’altra tesi, nell’ipotesi di norma meramente abrogatrice a sua volta meramente abrogata, il fenomeno della reviviscenza delle norme originariamente abrogate deve ammettersi in quanto l’abrogazione investe esplicitamente “*non solo il contenuto della normativa precedente (il quid, il quomodo e il quantum), ma la stessa decisio abrogans*”<sup>139</sup>. In merito, si chiarisce che l’abrogazione di norme abrogatrici fa rivivere *ex nunc*, e non necessariamente *ex tunc*, la normativa interessata<sup>140</sup>: si presume infatti che la legge precedente sia stata legittimamente abrogata e, inoltre, se si considera “*l’atto legislativo a doppia faccia*” come del tutto autonomo, anche quanto agli “*effetti dei termini cronologici della sua esistenza*”<sup>141</sup>, chiaro è che la reviviscenza deve definirsi quale fenomeno conseguente “*una nuova decisione politica che ha effetto dal momento in cui è venuta in essere*”<sup>142</sup>.

<sup>131</sup> A. PIZZORUSSO, *Sui problemi di ammissibilità dei referendum elettorali e sugli effetti di un referendum interamente abrogativo della legge elettorale vigente*, nota per il seminario di Astrid *Le questioni di ammissibilità dei referendum elettorali*, Roma, 11 giugno 2007.

<sup>132</sup> S. PUGLIATTI, *Abrogazione*, cit., 153.

<sup>133</sup> *Ibidem*.

<sup>134</sup> Cfr. P. CARNEVALE, *Può il giudizio*, cit.. Così pure M. LUCIANI, intervento al seminario di Astrid, *Questioni di ammissibilità dei referendum elettorali*, Roma, 11 giugno 2007, (disponibili su [www.astrid-online.it](http://www.astrid-online.it)), p. 70 secondo il quale “*il senso dell’abrogazione della norma puramente abrogativa, infatti, non può essere altro che quello di determinare la reviviscenza della norma primariamente abrogata*”.

<sup>135</sup> Le espressioni sono di S. STAMMATI, *Considerazioni schematiche sulla possibilità giuridica di far “rivivere” le leggi elettorali (277 e 276) del 1993 e sulle ragioni costituzionali che potrebbero giustificare tale “reviviscenza”*, in *Astrid Rassegna Rivista elettronica quindicinale delle istituzioni e delle amministrazioni pubbliche*, III, n. 52, 2007, 2.

<sup>136</sup> *Ivi*, passim.

<sup>137</sup> Così M. LUCIANI, intervento al seminario di Astrid, *Questioni*, cit..

<sup>138</sup> S. PUGLIATTI, *Abrogazione*, cit., 153.

<sup>139</sup> A. CERRI, Intervento al seminario *L’ammissibilità*, cit..

<sup>140</sup> *Ibidem*. Cfr. Circolare 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92, cit., punto 3.5.

<sup>141</sup> S. PUGLIATTI, *Abrogazione*, cit., 153.

<sup>142</sup> A. CERRI, Intervento al seminario *L’ammissibilità*, cit..

Fa eccezione a questa ipotesi di reviviscenza, come già ricordato in merito al concretizzarsi dello stesso fenomeno in virtù dell'evoluzione dell'ordinamento<sup>143</sup> ovvero di una dichiarazione di illegittimità costituzionale<sup>144</sup>, il caso in cui la norma espressamente abrogata abbia espressamente abrogato una norma precedente, tuttavia accompagnando quell'abrogazione con una modificazione in positivo della disciplina abrogata. E la ragione di ciò è da individuarsi nell'impossibilità di spendere il summenzionato argomento logico-giuridico che giustifica l'effetto "affermativo" di una "doppia negazione", dal momento che "l'eliminazione (mera) dell'efficacia di una normativa di modifica espressa di altra precedente, non potrebbe escludere che quella eliminazione abbia lo scopo (o, comunque, l'effetto) di far colmare la lacuna provocata attraverso il ricorso ai tradizionali mezzi di autointegrazione dell'ordinamento (analogia legis, iuris)"<sup>145</sup>. In sostanza, seppure preclusa è la considerazione delle disposizioni espressamente abrogate, l'esistenza di altra fonte ovvero altri strumenti suscettibili di determinare la disciplina della materia annulla, di fatto, quell'"unicità di soluzione razionalmente pensabile"<sup>146</sup> e che, logicamente, nel caso di mera abrogazione di norma abrogatrice, comporta l'ammissibilità del fenomeno della reviviscenza. Utile a chiarire il senso di tale eccezione può essere l'osservazione del fatto che, se nel 1993 fosse stato proposto un *referendum* totalmente abrogativo della legge 16 maggio 1956, n. 493, *Norme per la elezione della Camera dei deputati*, poi trasfusa nel testo unico 30 marzo 1957, n. 361<sup>147</sup>, innovativa del sistema elettorale e non avente quale unico effetto quello di abrogare il sistema vigente in precedenza, difficilmente si sarebbe concluso nel senso della reviviscenza della c.d. legge truffa del 1953<sup>148</sup>.

#### 6. Sulla natura di fonte legislativa del referendum abrogativo

Al fine di una più chiara trattazione del tema della reviviscenza di norme abrogate per il tramite di *referendum* abrogativo, è bene dapprima soffermarsi ad analizzare, seppur sinteticamente, lo stesso istituto *ex* articolo 75 della Costituzione<sup>149</sup>. La dottrina ha ampiamente indagato l'ipotesi che configura il *referendum* abrogativo quale fonte del diritto: in particolare, in mancanza di riscontri formali<sup>150</sup> e nel silenzio ovvero nell'imprecisione, rispettivamente, del testo costituzionale e della legge 25 maggio 1970, n. 352<sup>151</sup>, dubbi a tale riguardo sono stati espressi da Crisafulli: partendo dalla premessa secondo cui "la capacità di creare nuovo diritto implica, ovviamente, quella di innovare al diritto preesistente ed implica perciò [...] che sia connaturata alle fonti la capacità di abrogare le norme a quel momento in vigore, per sostituirvi quelle derivanti dalle proprie disposizioni", egli ha osservato che essenziale è un'indagine "sulla natura sostanziale del potere esercitato" e sugli "effetti ad esso ricollegati dall'ordinamento"<sup>152</sup>. Seguendo questa prospettiva d'indagine, Crisafulli risolve in senso positivo la questione concernente la qualificazione dell'istituto del *referendum* abrogativo come fonte normativa<sup>153</sup>. Similmente, Modugno ha ritenuto che il criterio decisivo per l'individuazione delle fonti del diritto sia quello che fa riferimento agli effetti e, per tale via, è giunto alla stessa conclusione di Crisafulli, rilevando che "è sufficiente [...] che una prescrizione si aggiunga o venga in

<sup>143</sup> Cfr. F. SORRENTINO, *L'abrogazione*, cit., 21 e A. MORRONE, intervento al seminario di Astrid, *Questioni*, cit., ma, in senso opposto, A. PIZZORUSSO, *A margine del dibattito*, cit..

<sup>144</sup> Cfr. A. FRANCO, *Considerazioni*, cit., il quale fa riferimento all'attività dell'interprete al fine di determinare concretamente la produzione dell'effetto di reviviscenza delle norme abrogate. *Contra*, G. GUARINO, *Abrogazione*, cit., 365 ss.; A.M. SANDULLI, *Natura, funzione ed effetti delle pronunce della Corte costituzionale sulla legittimità delle leggi*, in *Riv. trim. dir. pub.*, 1959, 23 e ss.; C. MORTATI, *Istituzioni*, cit., 1061.

<sup>145</sup> Cfr. P. CARNEVALE, *Può il giudizio*, cit..

<sup>146</sup> *Ibidem*.

<sup>147</sup> Decreto del Presidente della Repubblica, 30 marzo 1957, n. 361, *Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*.

<sup>148</sup> Cfr. A. BARBERA, *Il Mattarellum è meglio del Porcellum ma si ripristina solo per la via maestra*, in *Il Riformista*, 17 maggio 2007.

<sup>149</sup> Sul tema, si veda M. LUCIANI, *Art. 75*, cit..

<sup>150</sup> In merito alla considerazione secondo cui l'inquadramento del *referendum* abrogativo tra le fonti del diritto non è desumibile da elementi formali, si veda L. PALADIN, *Le fonti del diritto italiano*, Bologna, Il Mulino, 1996, 35 ss.

<sup>151</sup> V. CRISAFULLI, *Lezioni*, cit., 96.

<sup>152</sup> *Ibidem*, 97.

<sup>153</sup> *Ivi*, 98.



collisione con le altre norme dell'ordinamento perché ad essa debba riconoscersi il carattere normativo, e al fatto (od atto) che l'ha prodotta la natura di fonte"<sup>154</sup>. Anche chi considera elemento fondamentale dell'indagine sulle fonti del diritto la riferibilità degli effetti prodotti da atti (o fatti) *erga omnes*, qualifica il *referendum* come fonte normativa<sup>155</sup>. Inoltre, poiché ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione<sup>156</sup> i cittadini possono “*deliberare l'abrogazione*” delle leggi e degli atti aventi valore di legge, ovvero esprimere una *vis abrogans*, allora anche l'elemento testuale del dettato costituzionale pare riconoscere il *referendum* abrogativo come fonte del diritto: se, infatti, l'effetto abrogativo non conseguisse da un atto o fatto normativo, di conseguenza non potrebbe spiegarsi come esso si determini in presenza della successione di fonti del diritto nel tempo.

Da una tale premessa, la dottrina maggioritaria ne ha dedotto la natura di fonte normativa di rango legislativo del *referendum*<sup>157</sup>. A tale riguardo, si è sostenuto che l'istituto referendario, essendo dotato della possibilità di far venire meno norme dotate di forza di legge, necessariamente deve avere esso stesso la medesima forza di legge<sup>158</sup>. Altri hanno invece notato come non contraddica la natura legislativa del *referendum* il suo provenire da un soggetto diverso dagli organi titolari del potere legislativo, in quanto tale soggetto è il popolo, che quegli organi politicamente rappresentano<sup>159</sup>. Allo stesso tempo, si è riscontrata un'apprezzabile analogia dell'istituto referendario con “*l'antica lex rogata, come iussus populi, in emanazione diretta, anziché in formazione mediata*”<sup>160</sup>. Ancora, il *referendum* è stato considerato fonte primaria del diritto, o meglio atto avente forza di legge, anche in virtù del fatto che, al pari delle leggi, non può incidere sulle norme costituzionali<sup>161</sup> ed il risultato che ne deriva è promulgato alla stregua di un atto avente forza di legge<sup>162</sup>. Essenziale è quindi considerare il *referendum* previsto dall'articolo 75 della Costituzione, ancorché solo abrogativo, come strumento della normazione primaria, e quali ne siano le conseguenze, di certo incidente in questa sfera. Pertanto, l'istituto referendario si colloca allo stesso livello della legislazione parlamentare, “*in un certo senso (pur senza contraddire l'art. 70) rompendo il tradizionale monopolio delle Camere sulla legge*”<sup>163</sup>. Di tale opinione si trova conferma anche in quella dottrina che dalla natura meramente abrogativa dell'effetto referendario ne deduce una sua qualificazione quale atto di tipo “*unidirezionale*”<sup>164</sup>: in tal senso, infatti, la normatività della fonte del diritto in oggetto è, se si vuole, dimostrata, così come lo è il relativo carattere legislativo. La considerazione dell'istituto referendario nell'ambito degli atti aventi forza di legge e il conseguente “parallelismo”, salve le specificità di ciascuna delle due fonti, tra legge e *referendum*, tale per cui se ne reclama il medesimo trattamento giuridico, oltre ad essere sostenuti dalla dottrina<sup>165</sup>, sono condivisi pure dalla giurisprudenza della Corte costituzionale che, a riguardo, ha parlato di fonti del diritto aventi lo “stesso rango”<sup>166</sup>.

Quanto agli effetti del *referendum* abrogativo, si ripropone qui una questione simile a quella già in parte affrontata con riguardo al concetto stesso di abrogazione: si tratta, infatti, di indagare in merito alla possibilità che dal *referendum* abrogativo discendano esclusivamente effetti di tipo ablativo, ovvero

<sup>154</sup> F. MODUGNO, voce *Fonti del diritto*, I), *Diritto costituzionale*, in *Enc. giur.*, vol. XIV, Ist. Enc. It., Roma, 1989.

<sup>155</sup> Così, da ultimo, A. PIZZORUSSO, S. FERRERI, (con collaborazioni di A. GAMBARO e R. SACCO), *Le fonti del diritto italiano. Le fonti scritte*, Torino, UTET, 1998, 37.

<sup>156</sup> Costituzione italiana, articolo 75, comma 1: “*E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali*”.

<sup>157</sup> Sul tema, si veda M. LUCIANI, *Art. 75, cit.*, 617-623.

<sup>158</sup> Così A.M. SANDULLI, *Fonti del diritto*, in *Noviss. dig. it.*, VII, 1961, Utet, Torino, 529, ma anche V. CRISAFULLI, *Lezioni, cit.*, 117.

<sup>159</sup> S. PUGLIATTI, *Abrogazione, cit.*, 146.

<sup>160</sup> *Ibidem*.

<sup>161</sup> G. ZAGREBELSKY, *Il sistema costituzionale delle fonti del diritto* (2° edizione), Utet, Torino, 1984, 188.

<sup>162</sup> L. PALADIN, *Le fonti, cit.*, 272.

<sup>163</sup> M. LUCIANI, *Art. 75, cit.*, 185.

<sup>164</sup> A.M. SANDULLI, *Fonti del diritto, cit.*, 529.

<sup>165</sup> Cfr. M. LUCIANI, *Art. 75, cit.*, 622-623.

<sup>166</sup> Corte costituzionale, sentenza 16 gennaio 1987, n. 29, punto 1 del considerato in diritto.

anche effetti di tipo innovativo/propositivo. Da un lato, l'istituto referendario è considerato quale necessario correttivo del sistema rappresentativo<sup>167</sup>, ammesso in quanto compatibile con una "scelta di fondo in favore di una "democrazia dei partiti"<sup>168</sup> e, pertanto, capace solo di giocare di "rimessa", ovvero abrogare disposizioni già determinate dalla volontà dell'organo titolare del potere legislativo<sup>169</sup>. La scelta dei costituenti volta ad ammettere unicamente l'istituto referendario di tipo abrogativo, e non anche quello di tipo propositivo, si collega quindi al "rifiuto dell'iniziativa popolare nella sua pienezza"<sup>170</sup>, di modo che alcuni hanno ritenuto non equiparabile la ridotta normatività del referendum abrogativo rispetto alla misura del potere legislativo di cui è titolare il Parlamento<sup>171</sup>. Dall'altro, alcuni non hanno escluso la normatività del referendum abrogativo<sup>172</sup>, in particolare, sostenendo che anche il semplice effetto abrogativo, attraverso l'interpretazione, permette di dare "una diversa valutazione critica certe fattispecie"<sup>173</sup>. Secondo tale prospettiva, la disposizione contenuta nel referendum abrogativo è configurabile come "disposizione che pone un "frammento di norma", destinato a saldarsi con quella abrogata, circoscrivendone nel tempo la fattispecie, così come [...] avviene per l'abrogazione vera e propria disposta da qualsiasi atto-fonte"<sup>174</sup>.

Sulla questione concernente gli effetti del referendum come propositivi e non meramente abrogativi, si è espressa anche la giurisprudenza della Corte costituzionale. Se nella sentenza n. 28 del 1987<sup>175</sup> la Corte ha dichiarato inammissibili le richieste di referendum che determinavano effetti innovativi, nella successiva sentenza n. 29 dello stesso anno<sup>176</sup>, ha confermato quella stessa opinione, conferendo esclusivamente al "legislatore rappresentativo" il compito di dettare una nuova disciplina nella materia oggetto di referendum. A riguardo, è bene precisare che la giurisprudenza in materia si è sviluppata in particolare con riferimento alla materia elettorale: nella summenzionata pronuncia, infatti, il richiamo al "dover normare" del legislatore, discende dal principio secondo cui "gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale non possono essere esposti alla eventualità, anche soltanto teorica, di paralisi di funzionamento. Per tale suprema esigenza di salvaguardia di costante operatività, l'organo, [...] una volta costituito, non può essere privato, neppure temporaneamente, del complesso delle norme elettorali contenute nella propria legge di attuazione"<sup>177</sup>. Con specifico riguardo alla materia elettorale, quindi, il referendum abrogativo "si palesa" come "strumento insufficiente, in quanto idoneo a produrre un mero effetto ablatorio sine ratione"<sup>178</sup> e, pertanto, l'utilizzo dell'istituto referendario in materia è apparso per lo più precluso.

In realtà, tali conclusioni sono state "largamente disattese"<sup>179</sup> dalla successiva sentenza n. 47 del 1991<sup>180</sup>, nell'ambito della quale la Corte ha tentato di dimostrare che un'interpretazione rigorosa della precedente summenzionata giurisprudenza, tale da desumerne la preclusione dei referendum sulle leggi elettorali, sarebbe andata "al di là degli effettivi contenuti e significati della sentenza stessa"<sup>181</sup>. In sostanza, secondo tale pronuncia, sono da considerarsi requisiti di ammissibilità dei referendum in materia elettorale<sup>182</sup> solo il principio dell'infettibilità della disciplina elettorale, ovvero della "costante operatività"

<sup>167</sup> A. CARIOLA, *Referendum abrogativo e giudizio costituzionale: contributo allo studio di potere sovrano nell'ordinamento pluralista*, Milano, Giuffrè, 1994, 225.

<sup>168</sup> M. LUCIANI, *Art. 75, cit.*, 188.

<sup>169</sup> *Ibidem*. Si consenta di rinviare, sul punto, a M. LUCIANI, *Art. 75, cit.*, 188, nota 37.

<sup>170</sup> *Ivi*, 193.

<sup>171</sup> V. COCOZZA, *Potere abrogativo referendario e potere abrogativo del Parlamento*, in *Pol. Dir.* 1981, 519. Sulla stessa scia, A.M. SANDULLI, *Fonti del diritto, cit.*, 529.

<sup>172</sup> M. LUCIANI, *Art. 75, cit.*, 193.

<sup>173</sup> F. SORRENTINO, *Le fonti del diritto italiano*, Cedam, Padova, 2009, 236-241.

<sup>174</sup> V. CRISAFULLI, *Lezioni, cit.*, 88.

<sup>175</sup> Corte costituzionale, sentenza 16 gennaio 1987, n. 28.

<sup>176</sup> Corte costituzionale, sentenza 16 gennaio 1987, n. 29.

<sup>177</sup> *Ivi*, punto 2 del considerato in diritto.

<sup>178</sup> *Ibidem*.

<sup>179</sup> M. LUCIANI, *Art. 75, cit.*, 476.

<sup>180</sup> Corte costituzionale, sentenza 17 gennaio 1991, n.47.

<sup>181</sup> *Ivi*, punto 3.2 del considerato in diritto.

<sup>182</sup> Sulle problematiche afferenti l'ammissibilità dei quesiti in materia elettorale, si veda A. GIGLIOTTI, *L'ammissibilità dei referendum in materia elettorale*, Milano, Giuffrè, 2009.

dell'organo costituzionale, ed il principio della necessaria omogeneità e coerenza del quesito stesso. Così, non appare più rilevare la riserva al “*legislatore rappresentativo*” del compito di disciplinare *ex novo* la materia elettorale, se non forse implicitamente, con riguardo a quell’“*incertezza nelle conseguenze*” e a quelle “*difficoltà applicative*” che potrebbero derivare da una imprecisa formulazione del quesito, tale per cui il funzionamento degli organi costituzionali ne risulterebbe paralizzato “*fino all'adozione da parte del legislatore ordinario di una disciplina integrativa*”<sup>183</sup>. Successivamente, nella sentenza n. 5 del 1995<sup>184</sup>, “*la Corte sembra addirittura incitare i promotori ad una manipolatività particolarmente elaborata, visto che, a suo avviso, la necessità di evitare la “paralisi” impone “una tecnica di particolare puntualità e precisione nella formulazione del quesito”*”<sup>185</sup>. Orientamento giurisprudenziale confermato pure nella sentenza n. 26 del 1997, secondo cui “*sono invero ammissibili referendum abrogativi parziali di tali leggi, purché la normativa risultante dall'abrogazione, che si suole definire residua, sia immediatamente applicabile, consentendo la rinnovazione, in qualsiasi momento, dell'organo rappresentativo (sentenze nn. 5 del 1995, 32 del 1993, 47 del 1991)*”<sup>186</sup>.

In conclusione, l'apertura alle richieste referendarie ad effetto “innovativo” appare limitata a quelle in materia elettorale, sicché, secondo alcuni<sup>187</sup>, la Corte avrebbe accolto l'ipotesi dell'esistenza di uno “statuto particolare” quanto ad assoggettabilità a *referendum* delle leggi elettorali. In tal senso, pare si possa a ragione sostenere che il criterio dell'autoapplicatività della normativa di risulta, proprio dei *referendum* su leggi elettorali, “*implica una concezione*” dell'istituto referendario “*che non sa coglierne la specifica unidirezionalità e lo assimila, in buona sostanza, alla legge*”<sup>188</sup>, pertanto determinando “*la distorsione dell'essenza stessa del referendum (solo) abrogativo*”<sup>189</sup>.

### 7. Reviviscenza per referendum

In merito all'ammissibilità della reviviscenza di norme abrogate per il tramite di *referendum* abrogativo, valgono molte delle osservazioni già descritte con riguardo al caso della reviviscenza per disposizione di legge e, in particolare, quelle considerazioni esposte a proposito dell'ipotesi di abrogazione legislativa espressa di disposizioni meramente abrogatrici. Chiaro è che, trattandosi di *referendum* abrogativo, non si possono non considerare alcune specificità connesse all'istituto referendario stesso e, prima fra tutte, quella concernente la definizione della natura dei suoi effetti come meramente abrogativi, ovvero anche innovativi/propositivi. Pertanto, coloro i quali ritengono che lo strumento referendario sia in grado di dispiegare esclusivamente effetti di tipo negativo, propendono per una soluzione contraria alla reviviscenza: l'abrogazione tramite *referendum* si limiterebbe, infatti, a “*far valere un'opportunità sopravvenuta*”<sup>190</sup> di una norma che aveva validamente posto fine alla norma preesistente. In questo caso, quindi, nessuna norma “torna a vivere”, ma si ha piuttosto la creazione di una lacuna nell'ordinamento, che l'interprete ed il legislatore sono tenuti a colmare, ciascuno secondo il proprio ruolo e le proprie prerogative. Sulla stessa scia, alcuni non riconducono il *referendum* alla

<sup>183</sup> *Ivi*, punto 6 del considerato in diritto. Si noti che, successivamente, la Corte ha affermato che essenziale in merito all'ammissibilità di *referendum* in materia elettorale è che la relativa normativa di risulta sia tale da consentire la permanenza di una disciplina auto-applicativa, ossia direttamente operativa, pur riconoscendo che, in ogni caso, “*il legislatore potrà correggere, modificare o integrare la disciplina residua*” [Corte costituzionale, sentenza 16 gennaio 1993, n. 32, punto 5 del considerato in diritto].

<sup>184</sup> Corte costituzionale, sentenza 11 gennaio 1995, n. 5.

<sup>185</sup> M. LUCIANI, *Art. 75, cit.*, 479.

<sup>186</sup> Corte costituzionale, sentenza 30 gennaio 1997, n. 26, punto 3 del considerato in diritto. Si noti che i principi elaborati sono condivisi anche dalla giurisprudenza successiva; cfr. Corte costituzionale, sentenza 19 gennaio 1999, n. 13; Corte costituzionale, sentenza 3 febbraio 2000, 33; Corte costituzionale, sentenze 16 gennaio 2008, nn. 15, 16 e 17.

<sup>187</sup> S. BARTOLE, *Corte costituzionale e Comitato dei promotori di fronte alle ambiguità e ai dilemmi del referendum in materia elettorale*, in R. BIN [a cura di], *Elettori legislatori? Il problema dell'ammissibilità del quesito referendario elettorale*, Atti del Seminario, Ferrara, 13 novembre 1998, Torino, G. Giappichelli, 1999, 4 ss.

<sup>188</sup> M. LUCIANI, *Art. 75, cit.*, 481.

<sup>189</sup> *Ivi*, 482.

<sup>190</sup> C. MORTATI, *Istituzioni, cit.*, 856-857.

fattispecie di abrogazione legislativa espressa e, pertanto, considerano solo la seconda un'espressione della volontà del legislatore suscettibile di molteplici manifestazioni, sia positive che negative. Da ciò consegue che, mentre l'abrogazione espressa per via legislativa può essere colmata interpretativamente, il referendum abrogativo crea “un vuoto, destinato ad attendere un successivo intervento legislativo; concludendo, la prima può comportare, quale manifestazione della volontà legislativa di colmare una lacuna, la reviviscenza della norma abrogata, tale fenomeno è decisamente precluso all'abrogazione referendaria”<sup>191</sup>. Inoltre, nel caso in cui fosse ammessa la reviviscenza, alcuni ritengono che si produrrebbe una vera e propria trasformazione dell'istituto referendario da abrogativo in propositivo e, di conseguenza, dubbi di varia natura circa l'esito del referendum, minerebbero oltremodo il principio della certezza del diritto<sup>192</sup>.

Per quanto concerne la giurisprudenza in materia, è possibile menzionare la sentenza n. 40 del 1997<sup>193</sup> circa “l'inammissibilità del referendum sui maestri elementari”, nell'ambito della quale la Corte ha espresso abbastanza chiaramente la sua contrarietà all'interpretazione dei quesiti allora posti, secondo cui, a fronte dell'esito del voto favorevole all'abrogazione, vi sarebbe stata la reviviscenza della normativa precedente sull'insegnante unico: secondo il giudice delle leggi, infatti, nella normativa di risulta mancavano disposizioni abilitate a richiamare in vita quella disciplina<sup>194</sup>. Recita il punto 2 del considerato in diritto: “Che tale sistema possa consistere nel ripristino dell'insegnante unico, quale mezzo per impedire la lamentata frammentazione dell'insegnamento e, quindi, la rottura del rapporto pedagogico e lo scadimento dell'attività didattica, è dubbio. La normativa che, nel decreto legislativo n. 297 del 1994, eventualmente risultasse dall'abrogazione delle parti sottoposte a referendum non giustifica tale conclusione, mancando regole o principi che possano subentrare alle norme abrogate, i quali abbiano come contenuto, appunto, il ripristino del sistema a insegnante unico”<sup>195</sup>. Dunque, nel caso di specie, la Corte ha ritenuto sufficiente ad escludere la reviviscenza il fatto che dall'esito referendario non ne conseguisse alcuna disposizione chiaramente espressiva di una volontà di ripristinazione dell'insegnante unico – fatto di per sé precluso all'istituto referendario, inteso come fonte primaria capace solo di “normare in negativo”<sup>196</sup>.

Similmente, considerando il referendum abrogativo quale fonte di rango primario al pari della legge, è possibile riferirsi al già citato caso che ha riguardato il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26<sup>197</sup>: anche per quanto concerne l'ipotesi di reviviscenza per il tramite di referendum abrogativo, quindi, si ha conferma di quell'opinione secondo cui “l'abrogazione di una norma abrogante non fa rivivere la norma da quest'ultima abrogata”<sup>198</sup>. Infatti, se eccezione a questa regola si ha quando è proprio il legislatore a disporre la reviviscenza delle norme originariamente abrogate, sia contestualmente all'abrogazione della norma abrogatrice, sia in un momento successivo, tale ipotesi è da considerarsi ininfluenza con riguardo al referendum abrogativo, non essendo suscettibile l'istituto referendario di disporre espressamente “in positivo”. Al contrario, alcuni ritengono che l'effetto del referendum abrogativo vada “costruito e completato anche sulla base dell'intento dei promotori e anche del titolo”<sup>199</sup>: in tal senso, il titolo assegnato dall'Ufficio centrale costituisce un indice utile a determinare quale sia, in concreto, la disciplina perseguita dai promotori<sup>200</sup>. Inoltre, poiché con la sentenza n. 40 del 1997 la Corte ha escluso la reviviscenza basandosi sulla contraddittorietà riscontrata tra le due memorie del Comitato promotore,

<sup>191</sup> V.G.F. MARCENÒ, *Il concetto di abrogazione parziale. Raffronto tra l'abrogazione legislativa e l'abrogazione referendaria*, pubblicato su [http://www.jus.unitn.it/cardoza/obiter\\_Dictum/valeria.htm](http://www.jus.unitn.it/cardoza/obiter_Dictum/valeria.htm), [data ultimo accesso il 16 settembre 2011].

<sup>192</sup> V. LIPPOLIS, intervento al seminario di Astrid, *Questioni di ammissibilità dei referendum elettorali*, Roma, 11 giugno 2007, (disponibili su [www.astrid-online.it](http://www.astrid-online.it)), 186.

<sup>193</sup> Corte costituzionale, sentenza 30 gennaio 1997, n. 40.

<sup>194</sup> Un cenno, sempre in senso negativo verso la reviviscenza, sembra contenuto anche nella sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 2000. Così, A. CERRI, Intervento al seminario *L'ammissibilità*, cit..

<sup>195</sup> *Ibidem*, punto 2 del considerato in diritto.

<sup>196</sup> Cfr. M. LUCIANI, *Art. 75*, cit., 188.

<sup>197</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26, *Testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati*.

<sup>198</sup> Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 15 aprile 1987, n. 254.

<sup>199</sup> A. CELOTTO, intervento al seminario di Astrid, *Questioni di ammissibilità dei referendum elettorali*, Roma, 11 giugno 2007, (disponibili su [www.astrid-online.it](http://www.astrid-online.it)), 74.

<sup>200</sup> Si veda a riguardo V. BALDINI, *L'intento dei promotori nel referendum abrogativo*, Liguori, Napoli, 1996.

la pronuncia summenzionata non sarebbe da considerarsi ostile in maniera assoluta al fenomeno della reviviscenza di norme abrogate per il tramite di abrogazione referendaria<sup>201</sup>.

Si noti poi che l'orientamento giurisprudenziale sfavorevole alla reviviscenza è stato da ultimo confermato in occasione dell'esame preventivo di ammissibilità del quesito referendario sui servizi pubblici locali di rilevanza economica, successivamente svoltosi il 13 e 14 giugno scorso. In quella pronuncia, il giudice delle leggi si è espresso nel senso che “*Nel caso in esame, all’abrogazione dell’art. 23-bis, da un lato, non conseguirebbe alcuna reviviscenza delle norme abrogate da tale articolo (reviviscenza, del resto, costantemente esclusa in simili ipotesi sia dalla giurisprudenza di questa Corte – sentenze n. 31 del 2000 e n. 40 del 1997 –, sia da quella della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato); dall’altro, conseguirebbe l’applicazione immediata nell’ordinamento italiano della normativa comunitaria (come si è visto, meno restrittiva rispetto a quella oggetto di referendum) relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione di servizi pubblici di rilevanza economica (...)*”<sup>202</sup>. Così, data l’insussistenza d’impedimenti di natura comunitaria e nonostante l’impossibilità della reviviscenza della disciplina interna abrogata, la Corte ha decretato l’ammissibilità del quesito.

Dunque, ancora non è chiaro se, pur ammettendo che legge ordinaria e referendum abrogativo abbiano la stessa *vis* normativa, la differenza esistente tra abrogazione legislativa ed abrogazione referendaria<sup>203</sup> comporti quale conseguenza la esclusiva possibilità da parte del legislatore di disporre la reviviscenza di una normativa abrogata per il tramite dell’abrogazione espressa della norma abrogatrice<sup>204</sup>. Infatti, sebbene nella citata sentenza la reviviscenza sia perentoriamente esclusa, anche attraverso il rinvio alla precedente giurisprudenza della Corte ed un “insolito<sup>205</sup>” richiamo nei confronti della giurisprudenza dei massimi organi di giustizia ordinaria e amministrativa, il meccanismo della reviviscenza sembra di per sé essere ammesso, almeno con riguardo alla normativa comunitaria che, in fatto e in diritto, ad oggi risulta “ritornata in vita” nell’ordinamento, data l’abrogazione per referendum della normativa interna sulla materia.

Sebbene la giurisprudenza più recente abbia trattato espressamente di reviviscenza, a riguardo si noti che alcuni hanno ammesso la possibilità di un ripristino della normativa abrogata per il tramite di referendum abrogativo, definendo però quest’ipotesi quale caso di “riespansione” piuttosto che di “reviviscenza”<sup>206</sup>. È stato sostenuto, infatti, che se “*la reviviscenza è un fenomeno dubbio [...] un canone ermeneutico per colmare un vuoto di disciplina [...] possibile, mai sicuro*”<sup>207</sup>, diversamente la riespansione della normativa originaria si configura quale effetto naturale conseguente il venir meno della disposizione con essa contrastante. È stata in tal senso citata una recente decisione della Corte costituzionale, la sentenza n. 394 del 2006<sup>208</sup>, nell’ambito della quale il giudice delle leggi ha avuto modo di chiarire che nel caso di decisioni ablative di disposizione giudicata lesiva dei parametri costituzionali, come era appunto il caso di specie, l’effetto conseguente è rappresentato dall’“*automatica riespansione della norma generale o comune, dettata dallo stesso legislatore, al caso già oggetto di una incostituzionale disciplina derogatoria. Tale riespansione costituisce una reazione naturale dell’ordinamento – conseguente alla sua unitarietà – alla scomparsa della norma incostituzionale*”<sup>209</sup>. Contrariamente a tale tesi, alcuni hanno fatto notare come l’uso dell’espressione “riespansione” da parte della Corte sia stato compiuto solo con riferimento “*a norme rimaste in vigore, cioè*

<sup>201</sup> *Ivi*, 74 e 75.

<sup>202</sup> Corte costituzionale, sentenza 12 gennaio 2011, n. 24, punto 4.2.2. del considerato in diritto.

<sup>203</sup> V. COCOZZA, *Potere abrogativo*, cit., 519.

<sup>204</sup> Secondo A. MORRONE, intervento al seminario di Astrid, *Questioni*, cit., p. 146, “*al referendum abrogativo non può mai essere ricollegato un simile effetto ripristinatorio, per la semplice e banale ragione che la richiesta referendaria non può mai espressamente esplicitarla*”.

<sup>205</sup> S. CURRERI, *Una via stretta ma percorribile. Un referendum per ripristinare il Mattarellaum: intralci e rimedi*, in [www.scuoladipolitica.it](http://www.scuoladipolitica.it), [data ultimo accesso il 16 settembre 2011].

<sup>206</sup> Cfr. A. CELOTTO, intervento al seminario di Astrid, *Questioni*, cit., 73.

<sup>207</sup> *Ibidem*.

<sup>208</sup> Corte costituzionale, sentenza 8 novembre 2006, n. 394.

<sup>209</sup> *Ibidem*, punto 6.1 del considerato in diritto.

a previsioni non toccate dall'operazione referendaria, non a previsioni abrogate dalla legge sottoposta a referendum<sup>210</sup>. Ad ogni modo, non è chiaro se il riferimento al principio di “unitarietà dell'ordinamento”, contenuto nella summenzionata pronuncia quale argomentazione utile alla dimostrazione della naturalità del fenomeno riespansivo, possa considerarsi argomento allo stesso modo valido con riguardo alla reviviscenza di norme abrogate e, in particolare, nell'ipotesi di reviviscenza di norme abrogate attraverso *referendum* abrogativo avente ad oggetto le relative norme abrogatrici, come pure ha sostenuto certa dottrina<sup>211</sup>.

Per quanto concerne l'ipotesi di una “doppia abrogazione espressa”<sup>212</sup>, dalla quale conseguirebbe una “normazione in positivo”, nel senso della reviviscenza delle norme originariamente abrogate, questa è stata affrontata secondo prospettive diverse da quella referendaria nei paragrafi precedenti. Si rammenti, dunque, la tesi configurante il fenomeno abrogativo come istantaneo e irreversibile, dalla quale logicamente discende l'esclusione della reviviscenza, pure nel caso di abrogazione tramite *referendum* di norma meramente abrogatrice<sup>213</sup>. Inoltre, secondo alcuni è possibile trovare conferma dell'inammissibilità della reviviscenza di norme abrogate in virtù dell'effetto abrogativo del *referendum* nella stessa legge 25 maggio 1970, n. 53<sup>214</sup>: l'articolo 39, come modificato a seguito della sentenza n. 68 del 1978 della Corte costituzionale<sup>215</sup>, prevede infatti che “se l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum venga accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettui sulle nuove disposizioni legislative”<sup>216</sup>. Dunque, nel caso in cui l'Ufficio per il *referendum* presso la Corte di Cassazione disponesse il trasferimento di un quesito<sup>217</sup>, come ad esempio è avvenuto con riguardo al *referendum* sul nucleare lo scorso giugno<sup>218</sup>, ammettendo il fenomeno della reviviscenza, l'eventuale giudizio popolare favorevole all'abrogazione della legge successiva meramente ripetitiva/non innovativa - rispetto alla precedente su cui si era proposto il *referendum* - ne risulterebbe frustrato nella sostanza<sup>219</sup>. In tal senso, “riconoscere all'esito favorevole del referendum l'(ultra)effetto della reviviscenza della disposizione precedentemente abrogata, vorrebbe dire neutralizzare lo strumento del trasferimento, introdotto dalla Corte costituzionale proprio per limitare tentativi (del legislatore) lesivi del diritto popolare riconosciuto nell'art. 75 Cost.”<sup>220</sup>.

Al contrario, dalla tesi che ricollega l'effetto abrogativo a quello normativo<sup>221</sup>, considerando quindi il primo quale fenomeno “continuo e reversibile”, “ne deriva che l'accertamento dell'effetto abrogativo costituisce funzione dell'interpretazione”<sup>222</sup> e che, pertanto, la reviviscenza è ammissibile. Si noti però che si tratta esclusivamente di una possibilità: infatti, “l'effetto abrogativo va ricostruito continuamente”<sup>223</sup> e, di

<sup>210</sup> M. SICLARI, intervento al seminario di Astrid, *Questioni di ammissibilità dei referendum elettorali*; Roma, 11 giugno 2007, (disponibili su [www.astrid-online.it](http://www.astrid-online.it)), 179.

<sup>211</sup> F. SORRENTINO, *L'abrogazione, cit., passim*.

<sup>212</sup> L'espressione è di S. STAMMATI, *Considerazioni schematiche cit.*, 2.

<sup>213</sup> P. CAPOTOSTI, *Reviviscenza, cit.*; P. CAPOTOSTI, intervento al seminario di Astrid, *Questioni di ammissibilità dei referendum elettorali*; Roma, 11 giugno 2007, (disponibili su [www.astrid-online.it](http://www.astrid-online.it)), 101.

<sup>214</sup> Legge 25 maggio 1970, n. 53, *Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo*.

<sup>215</sup> Corte costituzionale, sentenza 16 maggio 1978, n. 68.

<sup>216</sup> *Ibidem*, dispositivo della sentenza.

<sup>217</sup> In merito al trasferimento del quesito referendario sulle nuove disposizioni, si veda in particolare il lavoro di R. PINARDI, *L'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione. Natura, organizzazione, funzioni, ruolo*, Milano, Giuffrè, 2000.

<sup>218</sup> Corte di Cassazione, ordinanza 3 giugno 2011. Così recita la massima: “Dispone il trasferimento della richiesta di abrogazione referendaria circa le disposizioni già individuate come “Norme in materia di nuove centrali per la produzione di energia elettrica nucleare” sulle disposizioni di cui all'art. 5 comma 1 e 8 d.l. 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 maggio 2011, n. 75”.

<sup>219</sup> Nel caso citato, relativo al *referendum* sul nucleare svoltosi lo scorso 13 e 14 giugno, ammettendo la reviviscenza e stante il trasferimento del quesito disposto dalla Cassazione, sarebbero in pratica “tornate in vita” le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, concernenti la realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare, ovvero sarebbero paradossalmente “rivissute” proprio quelle disposizioni originariamente oggetto del quesito referendario.

<sup>220</sup> V.G.F. MARCENÒ, *Il concetto di abrogazione, cit.*

<sup>221</sup> F. SORRENTINO, *L'abrogazione, cit.*, 16.

<sup>222</sup> *Ibidem*, 18.

<sup>223</sup> A. MORRONE, intervento al seminario di Astrid, *Questioni, cit.*, 145.

conseguenza, il fenomeno della reviviscenza, sebbene ammissibile, non è mai automatico, ma il risultato dell'interpretazione, ovvero solo una delle ipotesi ricostruttive possibili in concreto<sup>224</sup>. Seguendo questa prospettiva e considerando il *referendum* abrogativo al pari della legge ordinaria, nel caso di abrogazione referendaria di norme meramente abrogatrici, come nella già citata ipotesi di “doppia abrogazione espressa” per disposizione di legge, la reviviscenza delle norme abrogate è da ammettersi nel senso che è solo in presenza di una tale eventualità che è plausibile affermare che “*altro significato non potrebbe assegnarsi a questa sequenza di norme nel tempo, se non quello di attribuire all'ultimo intervento normativo il fine di ripristinare l'efficacia della norma originariamente abrogata*”<sup>225</sup>. Così, se legge e *referendum* godono dello stesso trattamento giuridico<sup>226</sup> in quanto fonti del diritto aventi lo “*stesso rango*”<sup>227</sup>, allora anche in questa ipotesi particolare di abrogazione referendaria di norme espressamente abrogatrici deve valere, allo stesso modo che nell'ipotesi di “doppia abrogazione espressa” per disposizione di legge, l'ammissibilità della reviviscenza delle norme abrogate: altrimenti, infatti, il risultato del voto favorevole al *referendum* sarebbe privo di risvolti pratici, se non addirittura privo di “*ragion di essere*”<sup>228</sup>. Similmente, secondo altra dottrina, il fenomeno della reviviscenza delle norme originariamente abrogate, nell'ipotesi di norma meramente abrogatrice a sua volta meramente abrogata, come deve considerarsi il caso del *referendum*, è da ammettersi in quanto l'abrogazione investe esplicitamente la “*decisio abrogans*”<sup>229</sup>, ovvero la fattispecie si avvicina “*decisamente a un'ipotesi di annullamento*” (*rectius*: nullità), con la conseguenza che, caduto l'atto legislativo intermedio, rivive naturalmente quello precedente<sup>230</sup>.

Infine, si noti che la Corte costituzionale non ha ancora avuto modo di esprimersi in merito all'ipotesi specifica di reviviscenza di norme abrogate per il tramite di *referendum* abrogativo avente ad oggetto le norme abrogatrici. Stante ciò e data l'analisi del tema fin qui compiuta, pare potersi concludere che, pur accettando la tesi che equipara l'istituto del *referendum* abrogativo alla legge ordinaria, quanto ad ammissibilità della reviviscenza per il tramite di abrogazione referendaria valgono tutti i dubbi già menzionati relativamente al caso di disposizioni legislative espressamente abrogative di norme precedentemente abrogate. Se, come sembra, l'abrogazione espressa disposta dal legislatore limita in sé e per sé le possibilità interpretative circa l'effetto abrogativo, ciò dovrebbe conseguentemente valere anche per l'abrogazione referendaria, laddove questa sia ritenuta una variante dell'abrogazione espressa.

#### 8. Reviviscenza per referendum abrogativo in materia elettorale

Nell'intento di risolvere il quesito posto a premessa della presente trattazione, è necessario ora approfondire l'indagine relativa la tema della reviviscenza, analizzando nello specifico il caso in cui questa consegua dall'abrogazione di norme abrogate per il tramite di *referendum* in materia elettorale, prendendo obbligatoriamente in esame anche tutta quella giurisprudenza creatasi in tale ambito e, seppure brevemente, già affrontata nei paragrafi precedenti. Esaminando l'ipotesi di reviviscenza per il tramite di *referendum* in materia elettorale, infatti, da un lato si deve considerare la natura dell'istituto che non può mai esplicitamente disporre in positivo circa la volontà di ripristino della normativa abrogata,

<sup>224</sup> F. SORRENTINO, *L'abrogazione*, cit., 3 ss. Così pure A. CELOTTO, *Reviviscenza*, cit..

<sup>225</sup> Cfr. P. CARNEVALE, *Può il giudizio*, cit.. Così pure M. LUCIANI, intervento al seminario di Astrid, cit., 70, secondo il quale “*il senso dell'abrogazione della norma puramente abrogativa, infatti, non può essere altro che quello di determinare la reviviscenza della norma primariamente abrogata*”.

<sup>226</sup> Cfr. M. LUCIANI, *Art. 75*, cit., 622-623.

<sup>227</sup> Corte costituzionale, sentenza 16 gennaio 1987, n. 29, punto 1 del considerato in diritto.

<sup>228</sup> Così S. PUGLIATTI, *Abrogazione*, cit., 153, in merito all'ipotesi di disposizione legislativa espressamente abrogativa di norma a sua volta espressamente abrogatrice.

<sup>229</sup> A. CERRI, Intervento al seminario *L'ammissibilità*, cit., 175.

<sup>230</sup> A. PIZZORUSSO, *Sui problemi di ammissibilità*, cit.. E. CHELI, intervento al seminario di Astrid, *Questioni*, cit., 32, non condivide l'accostamento tra abrogazione ed annullamento sostenendo che, in realtà, dal momento che l'abrogazione – a differenza dell'annullamento – opera solo *ex nunc*, cioè dalla data della proclamazione del risultato, la reviviscenza di norme abrogate come conseguenza dell'abrogazione referendaria della norma abrogatrice “*è impossibile da realizzare*”.

mentre dall'altro bisogna tenere presente la necessaria autoapplicabilità della normativa di risulta, come richiesta dalla giurisprudenza costituzionale in materia<sup>231</sup>. Questo indispensabile requisito di ammissibilità del *referendum* in materia elettorale, imponendo che il quesito stesso sia composto e strutturato in materia tale da permettere il funzionamento dell'organo costituzionale senza che necessariamente debba intervenire il legislatore<sup>232</sup>, pare restringere molto i margini interpretativi concernenti la disciplina conseguente il voto referendario: in tal senso, quindi, alla funzione ablativa del *referendum*, se ne è aggiunta col tempo un'altra, quella propositiva/innovativa<sup>233</sup>.

L'ipotesi di reviviscenza di una disciplina elettorale abrogata a seguito di abrogazione referendaria della legge elettorale successiva, di fatto, non si è ancora mai concretizzata. L'unico caso simile di cui può riferirsi è quello relativo all'abrogazione della c.d. legge truffa<sup>234</sup>: come detto in precedenza, però, da un lato quell'ipotesi concerneva una "doppia abrogazione espressa" per disposizione di legge, dall'altro fu lo stesso legislatore a disporre, contestualmente all'abrogazione della legge truffa, la reviviscenza delle norme abrogate da quella. Se, chiaramente, "al *referendum* abrogativo non può mai essere ricollegato un simile effetto ripristinatorio, per la semplice e banale ragione che la richiesta referendaria non può mai espressamente esplicitarla"<sup>235</sup>, poiché nel caso di *referendum* elettorale è necessario che la relativa normativa di risulta sia autoapplicativa per non paralizzare il funzionamento dell'organo costituzionale, allora forse potrebbe ammettersi la reviviscenza della disciplina elettorale precedente, quale effetto conseguente l'abrogazione referendaria quasi obbligato nel sistema delle fonti in materia elettorale<sup>236</sup>.

Si noti che l'ipotesi di reviviscenza per il tramite di *referendum* abrogativo in materia elettorale è divenuto più attuale solo in anni recenti e, precisamente, allorché nel 2007 è stata avanzata una proposta da parte dell'on. Pierluigi Castagnetti<sup>237</sup> - non depositata in Cassazione - per un *referendum* elettorale destinato a far rivivere, mediante abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, c.d. Porcellum, la previgente disciplina introdotta con il c.d. Mattarellum<sup>238</sup>. Inoltre, l'11 luglio scorso sono state depositate in Corte di Cassazione due richieste di *referendum* abrogativo, giornalmisticamente chiamato *referendum* Parisi, di cui la prima ricalca quella che fu la proposta Castagnetti di abrogazione totale della legge n. 270 del 2005, mentre la seconda, variante ugualmente intesa ad abrogare il Porcellum per far rivivere il Mattarellum, è stata materialmente confezionata da Morrone sulla scia di un'ipotesi avanzata da Luciani nel 2007<sup>239</sup> ed è di tipo parziale, ovvero è volta ad abrogare quelle singole disposizioni del Porcellum che sostituiscono le leggi nn. 277 e 276 del 1993 (c.d. Mattarellum). Dunque, nell'analisi del caso di specie, per esigenze di chiarezza espositiva e comprensione, si permetta l'utilizzo di riferimenti diretti ai quesiti referendari elaborati di recente.

Secondo alcuni, nel caso del *referendum* Castagnetti, dall'abrogazione totale del Porcellum, legge non interamente sostitutiva della legge elettorale precedente, ma recante modifiche e integrazioni nel

<sup>231</sup> Si vedano le citate pronunce, Corte costituzionale, sentenza 17 gennaio 1991, n.47; Corte costituzionale, sentenza 16 gennaio 1993, n. 32; Corte costituzionale, sentenza 11 gennaio 1995, n. 5.

<sup>232</sup> Si vedano le citate pronunce, Corte costituzionale, sentenza 30 gennaio 1997, n. 26; Corte costituzionale, sentenza 19 gennaio 1999, n. 13; Corte costituzionale, sentenza 3 febbraio 2000, 33; Corte costituzionale, sentenze 16 gennaio 2008, nn. 15, 16 e 17.

<sup>233</sup> Cfr. S. BARTOLE, *Corte costituzionale, cit.*, p. 4 ss.; M. LUCIANI, *Art. 75, cit.*, p. 482; S. MANGIAMELI, *La road map per ripristinare il Mattarellum*, in *il Riformista*, 11 maggio 2007.

<sup>234</sup> La legge 31 luglio 1954, n. 615, nel disporre l'abrogazione della c.d. legge truffa 31 marzo 1953, n. 148, ha contestualmente disposto la reviviscenza della precedente disciplina elettorale, ovvero delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26.

<sup>235</sup> Cfr. A. MORRONE, intervento al seminario di Astrid, *Questioni, cit.*, 146.

<sup>236</sup> A. GIORGIS, *I referendum elettorali e il rischio di risvegliare il Bebeoth dell'antipolitica*, in AA.VV., *I referendum elettorali*, Firenze, Passigli Editore, 2008.

<sup>237</sup> Cfr. l'intervista a cura di C. SARDO, *Un nuovo referendum per tornare al Mattarellum*, in *il Mattino*, 4 maggio 2007.

<sup>238</sup> Così è stato definito giornalmisticamente il sistema elettorale introdotto dalle leggi 4 agosto 1993, rispettivamente n. 277, *Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*, e n. 276, *Norme per l'elezione del Senato della Repubblica*, dal nome del deputato Sergio Mattarella, relatore del testo.

<sup>239</sup> Cfr. M. LUCIANI, intervento al seminario di Astrid, *Questioni, cit.*, 70-71.



testo unico del 1957<sup>240</sup>, ne potrebbero conseguire, alternativamente, una mera lacuna normativa nel senso di un “testo unico incompleto”, ovvero la “riespansione” delle norme sostituite dal Porcellum<sup>241</sup>: il ragionamento seguito è quello secondo cui “*abbiamo tanti tasselli che la legge Calderoli ha tolto al T. U del 1957. Eliminando la legge Calderoli il senso non può essere che quello di far riespandere tutti i tasselli eliminati*”<sup>242</sup>. Si è già detto che, contrariamente a tale tesi, è stato fatto notare come l’uso dell’espressione “riespansione”, da parte della stessa Corte costituzionale<sup>243</sup>, sia compiuto solo con riferimento “*a norme rimaste in vigore*” e “*non a previsioni abrogate dalla legge sottoposta a referendum*”<sup>244</sup>. Inoltre, attraverso alcuni esempi in materia di diritto civile, altri hanno fatto notare, come si abbia “riespansione” solo “*in presenza di una disciplina generale e di una disciplina speciale, o di una disciplina generale e di una disciplina derogatoria*”<sup>245</sup>. In tal senso, poiché il rapporto esistente tra le leggi elettorali di cui si discute è diverso dal rapporto intercorrente fra disciplina generale e disciplina speciale/derogatoria, lo stesso meccanismo riespansivo non potrebbe ripetersi nel caso del referendum abrogativo del Porcellum. Secondo questa dottrina, infatti, oltre all’abrogazione del Mattarellum, la legge Calderoli ha determinato “*la sostituzione delle norme ormai abrogate con una disposizione nuova [...] che innova e introduce una disciplina diversa*”<sup>246</sup>: si tratta del c.d. effetto novativo che, conosciuto nella teoria generale del negozio giuridico, descrive la “*sostituzione di una disciplina che scompare con una disciplina nuova*”, unica ad esistere da quel momento in poi. Quindi, nell’ipotesi in cui venisse meno il contenuto introdotto dalla legge n. 270 del 2005 in virtù dell’effetto abrogativo del referendum, ciò “*non può in ogni caso comportare la reviviscenza di una disposizione che, comunque, è stata travolta dall’effetto abrogativo, e proprio per tale ragione non è più presente nell’ordinamento giuridico*”<sup>247</sup>.

Ad ogni modo, quanto all’ipotesi di reviviscenza del Mattarellum in virtù dell’esito favorevole al referendum abrogativo della legge abrogativa/sostitutiva della prima, ovvero il Porcellum, è possibile distinguere a seconda che si tratti di un quesito di abrogazione totale ovvero parziale. L’ipotesi di abrogazione totale del Porcellum, dalla quale conseguirebbe la reviviscenza del Mattarellum, è stata argomentata favorevolmente da una certa dottrina, asserendo che l’atto legislativo referendario, *in subjecta materia*, accanto alla funzione meramente abrogativa, assume anche *per relationem* il contenuto della legge abrogata in precedenza<sup>248</sup>. A chi contrariamente argomenta osservando che il referendum di cui all’articolo 75 della Costituzione è una fonte meramente negativa - che può abrogare, ma non immettere una nuova norma nell’ordinamento - e che, in virtù di ciò, la Corte costituzionale ha tendenzialmente escluso le richieste referendarie che creano un vuoto legislativo, laddove necessaria e indefettibile è la legge per il funzionamento degli organi costituzionali, Mangiameli risponde che, da un esame più approfondito circa i canoni seguiti dalla giurisprudenza costituzionale, si evince come la Corte stessa, a partire dalla sentenza n. 16 del 1978<sup>249</sup>, non si è limitata ad una applicazione formale dell’articolo 75 della Costituzione ed ha sempre ammesso il referendum sulle leggi elettorali. Successivamente, seguendo tale orientamento, la sentenza n. 47 del 1991<sup>250</sup>, ha chiarito che criteri di ammissibilità del referendum in materia elettorale sono l’omogeneità del quesito e l’univocità della normativa di risulta. In sostanza, quindi, dall’ammissione di quel referendum sulla preferenza unica alla Camera, secondo l’autore, “*la Corte ha cambiato natura al referendum dell’art. 75 Cost. e ha attribuito ai promotori*

<sup>240</sup> Decreto del Presidente della Repubblica, 30 marzo 1957, n. 361, *Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*.

<sup>241</sup> Cfr. A. CELOTTO, intervento al seminario di Astrid, *Questioni, cit.*, 73.

<sup>242</sup> *Ibidem*.

<sup>243</sup> Corte costituzionale, sentenza 8 novembre 2006, n. 394.

<sup>244</sup> M. SICLARI, intervento al seminario di Astrid, *Questioni cit.*, 179.

<sup>245</sup> A. PAJNO, intervento al seminario di Astrid, *Questioni di ammissibilità dei referendum elettorali*; Roma, 11 giugno 2007, (disponibili su [www.astrid-online.it](http://www.astrid-online.it)), 106.

<sup>246</sup> *Ibidem*.

<sup>247</sup> *Ibidem*. In tal senso, la tesi di Pajno pare conforme a quell’indirizzo dottrinale che configura l’effetto abrogativo quale fenomeno istantaneo e permanente.

<sup>248</sup> S. MANGIAMELI, *La road map, cit.*

<sup>249</sup> Corte costituzionale, sentenza 2 febbraio 1978, n. 16.

<sup>250</sup> Corte costituzionale, sentenza 17 gennaio 1991, n.47.

la possibilità di sostituire la disciplina stabilita dal legislatore con una diversa, voluta dal corpo elettorale, per cui l'istituto referendario non avrebbe più solamente un carattere ablativo, ma anche una indole propositiva<sup>251</sup>.

Non ritenendo ammissibile la reviviscenza del Mattarellum come conseguenza automatica dell'abrogazione totale del Porcellum per via referendaria<sup>252</sup>, alcuni hanno osservato che una simile ipotesi, oltre a comportare il rischio di paralisi dell'organo costituzionale a fronte del vuoto normativo che verrebbe a crearsi come suo effetto immediato, determinerebbe “altresì il venir meno di un sicuro riferimento per il cittadino atteso che l'ampia gamma di sistemi elettorali possibili “impedirebbe che si instauri l'alternativa fra l'oggetto di cui si vuole l'eliminazione e il suo contrario” (Sentenza n. 29 del 1987)”<sup>253</sup>. Criticando l'accostamento tra referendum abrogativo totale e annullamento, altri osservano che, data la natura del Porcellum quale legge non meramente “aggiuntiva”, ma piuttosto “sostitutiva”, specialmente con riguardo agli articoli 14 e 33 che pongono le basi del nuovo sistema elettorale, l'operare di tale disciplina *ex nunc* e non *ex tunc*, “non è in grado di determinare un effetto di “reviviscenza”, dal momento che l'effetto innovativo della 270 è maturato (e, in certo senso, si è consumato) nel momento stesso in cui quella legge è entrata in vigore”<sup>254</sup>. Inoltre, conformemente alla summenzionata opinione di Barbera, anche secondo Cheli, stante l'impossibilità di determinare un meccanismo di retroazione sull'effetto innovativo introdotto dalla legge n. 270, ne consegue una mancata garanzia d'immediata copertura dell'organo costituzionale<sup>255</sup>, contrariamente a quanto stabilito dalla giurisprudenza con riguardo alle leggi elettorali<sup>256</sup>. Altra parte ancora della dottrina, critica da tempi non sospetti circa l'ammissibilità della reviviscenza<sup>257</sup>, appare “fortemente perplessa” in merito agli effetti di un'abrogazione referendaria totale della legge Calderoli. Infatti, considerando che il Porcellum non si configura come legge elettorale completamente riscritta *ex novo*, ma piuttosto come sistema elettorale risultante da una pluralità di leggi precedenti, seppure si ragionasse in termini di “raffronto puntuale dei contenuti normativi, cosicché si dovrebbero considerare abrogate almeno le parti integrative”, l'incertezza rimarrebbe con riguardo alle disposizioni della legge Calderoli di tipo sostitutivo e soppressivo<sup>258</sup>.

Diversamente si configura l'ipotesi di abrogazione parziale del Porcellum, avanzata per la prima volta da Luciani nel 2007. Si noti che l'autore muove questa ipotesi a partire da due rilevanti premesse: da un parte, egli ritiene convincente l'idea che dall'abrogazione referendaria possa conseguire un effetto retroattivo; dall'altra, ammette la reviviscenza “quando ad essere abrogata è una norma puramente abrogativa della norma precedente”<sup>259</sup>, in quanto diversamente non si comprenderebbe il senso dell'abrogazione della norma puramente abrogativa. Con riguardo allo specifico caso di abrogazione referendaria del Porcellum, Luciani osserva che se questa si risolvesse nella proposizione di un quesito di abrogazione totale della legge n. 270 del 2005, allora non potrebbe determinarsi alcuna reviviscenza. Al contrario, la reviviscenza si configura quale ipotesi “tecnicamente praticabile”, nel caso in cui il quesito referendario sia formulato in maniera tale che oggetto della richiesta abrogativa siano esclusivamente “i singoli alinea che introducono le varie previsioni della legge”<sup>260</sup>. Proprio un quesito di tal fatta è stato materialmente confezionato da Morrone per essere depositato in Cassazione l'11 luglio scorso: in sostanza, ogniqualvolta la legge Calderoli dispone che “l'art. x, comma y, del d.P.R. n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente”, se ne richiede l'abrogazione. In questo modo, secondo Luciani, si determina “l'abrogazione di una previsione normativa che dice che qualcosa è sostituito” e, pertanto, ne consegue che “quel qualcosa deve

<sup>251</sup> S. MANGIAMELI, *La road map*, cit.

<sup>252</sup> Cfr. N. D'AMICO, *Castagnetti la tua pistola è scarica, non disinnescare anche la nostra*, in *Il Riformista*, 22 maggio 2007. L'ipotesi di reviviscenza del Mattarellum per il tramite di un referendum abrogativo totale del Porcellum è invece condivisa, tra gli altri, da A. GIORGIS, *Come tornare al Mattarellum*, in *il Mattino*, 5 maggio 2007.

<sup>253</sup> A. BARBERA, *Il Mattarellum*, cit.

<sup>254</sup> E. CHELI, intervento al seminario di Astrid, *Questioni*, cit., 32.

<sup>255</sup> *Ibidem*.

<sup>256</sup> Corte costituzionale, sentenza 17 gennaio 1991, n.47.

<sup>257</sup> P. CAPOTOSTI, *Reviviscenza*, cit., *passim*.

<sup>258</sup> P. CAPOTOSTI, intervento al seminario di Astrid, *Questioni*, cit., 101.

<sup>259</sup> M. LUCIANI, intervento al seminario di Astrid, *Questioni*, cit., 69-70.

<sup>260</sup> *Ibidem*, 70.

*intendersi come non più sostituito*”: da ciò si ha la reviviscenza della normativa precedente, quale unico logico intento di un’operazione referendaria così strutturata<sup>261</sup>.

L’ipotesi di abrogazione parziale del Porcellum, dalla quale conseguirebbe più probabilmente la reviviscenza del Mattarellum, è stata argomentata favorevolmente anche da Pizzorusso<sup>262</sup>, il quale ha avvicinato questo caso “a un’ipotesi di annullamento”, con la conseguenza che, caduto l’atto legislativo intermedio, si determina naturalmente la reviviscenza di quello precedente<sup>263</sup>. Ragionando attorno alla struttura della legge elettorale, infatti, l’autore ha ritenuto che solo l’abrogazione referendaria avente ad oggetto specificatamente le disposizioni abrogatrici potesse accostarsi al caso di annullamento di una legge per dichiarazione d’illegittimità costituzionale, rilevando inoltre che, per tale via, si potrebbero escludere più facilmente le “*malaugurate manipolazioni*”<sup>264</sup>. Richiamando pure una certa giurisprudenza costituzionale<sup>265</sup>, Pizzorusso sostiene che se fosse proposto un *referendum* di abrogazione parziale del Porcellum così inteso, “*non è impossibile presumere che il soggetto che ha deliberato il provvedimento abrogativo [...] abbia inteso ripristinare il testo precedentemente in vigore, a meno che qualche altro dato consenta di ritenere il contrario. Ma, nel caso del referendum abrogativo non è chiaro da dove si potrebbe ricavare il dato contrario*”<sup>266</sup>.

Analizzando i diversi casi di reviviscenza di cui si è occupata la Corte costituzionale nel tempo, non necessariamente conseguenti un *referendum* abrogativo, anche altri autori hanno condiviso l’ipotesi avanzata da Luciani. In particolare, Curreri ha ammesso che vi è una possibilità di reviviscenza del Mattarellum, posto che lo specifico caso di abrogazione referendaria parziale del Porcellum non è del tutto assimilabile alle fattispecie esaminate finora dalla Consulta. In tal senso, secondo l’autore non manca una chiara alternativa tra la disciplina di cui si chiede l’abrogazione per *referendum* e quella che ne dovrebbe residuare (sentenza n. 40 del 1997); in caso di esito favorevole all’abrogazione referendaria, non si determina né un vuoto normativo in contrasto con gli obblighi comunitari (sentenza n. 31 del 2000), né tantomeno il riespandersi per competenza della normativa comunitaria (sentenza n. 24 del 2011)<sup>267</sup>. Secondo tale prospettiva, il quesito parziale avente ad oggetto solo le disposizioni sostitutive del Porcellum, “*avrebbe certamente un contenuto più circoscritto (direi chirurgico) ed omogeneo*”, tale per cui esso meglio si presterebbe a creare l’effetto della reviviscenza del sistema del 1993<sup>268</sup>.

Inoltre, è d’obbligo riferirsi all’opinione espressa in un saggio del 2007 dal creatore materiale del quesito parziale depositato in Cassazione l’11 luglio scorso<sup>269</sup>. In merito all’ipotesi di un *referendum* parziale volto ad abrogare la norma espressiva della volontà di sostituzione delle disposizioni del Mattarellum con quelle del Porcellum, di modo che ne consegua la reviviscenza del primo, Morrone osserva come formalmente sia “*da dimostrare che la legge n. 270 del 2005, nelle sue disposizioni sostitutive, realizza un caso di abrogazione mera, l’unica ipotesi che in parte della dottrina è considerata quale presupposto necessario della reviviscenza*”<sup>270</sup>. Inoltre, egli fa notare che dall’abrogazione della disposizione che recita “l’articolo *x* è sostituito dal seguente”, automaticamente ne discende soltanto l’inesistenza di una sostituzione, mentre altrettanto automaticamente non è possibile determinare quali siano in concreto le disposizioni applicabili<sup>271</sup>. In effetti, a ragionare in questi termini, pare che anche nel caso di abrogazione

<sup>261</sup> *Ibidem*, 71.

<sup>262</sup> A. PIZZORUSSO, *A margine del dibattito*, cit., p. 295.

<sup>263</sup> A. PIZZORUSSO, *Sui problemi di ammissibilità*, cit., E. CHELI, intervento al seminario di Astrid, *Questioni*, cit., 32, non condivide l’accostamento tra abrogazione ed annullamento sostenendo che, in realtà, dal momento che l’abrogazione – a differenza dell’annullamento – opera solo *ex nunc*, cioè dalla data della proclamazione del risultato, la reviviscenza di norme abrogate come conseguenza dell’abrogazione referendaria della norma abrogatrice “è impossibile da realizzare”.

<sup>264</sup> A. PIZZORUSSO, *Sui problemi di ammissibilità*, cit..

<sup>265</sup> Cfr. Corte costituzionale, sentenza 23 aprile 1974, n. 107; Corte costituzionale, sentenza 14 dicembre 1998, n. 408.

<sup>266</sup> A. PIZZORUSSO, *Sui problemi di ammissibilità*, cit..

<sup>267</sup> S. CURRERI, *Una via stretta*, cit..

<sup>268</sup> *Ibidem*.

<sup>269</sup> Cfr. A. MORRONE, *Sull’ammissibilità dei nuovi referendum elettorali, sui poteri del legislatore e sulla reviviscenza del “Mattarellum”*, in Astrid, *I referendum elettorali*, Firenze, 2007.

<sup>270</sup> *Ibidem*, 20.

<sup>271</sup> *Ivi*.

referendaria parziale, la reviviscenza sia fenomeno possibile ma non certo, in quanto “*l'accertamento dell'effetto abrogativo costituisce funzione dell'interpretazione*”<sup>272</sup>. Dunque, senza azzardare un difficoltoso ed incerto tentativo di ricostruzione coerente del pensiero dell'autore, pure in virtù di quanto da lui stesso esposto in una recente discussione *on line* sul tema<sup>273</sup>, si osserva che forse il fenomeno della reviviscenza è da intendersi ammissibile solo ove esso si configuri quale effetto conseguente l'abrogazione referendaria di norme espressamente abrogatrici in materia elettorale: in questa specifica ipotesi, infatti, potrebbero valere quelle argomentazioni concernenti la “doppia abrogazione espressa”<sup>274</sup> e la necessità di una normativa di risulta autoapplicativa<sup>275</sup>, già descritte in precedenza.

Trattandosi del fenomeno della reviviscenza a seguito di *referendum* elettorale, è necessario ragionare in merito all'ammissibilità dei quesiti e, quindi, riferirsi alla giurisprudenza costituzionale elaborata in materia elettorale a partire dalla sentenza n. 47 del 1991<sup>276</sup>: in quell'occasione, la Corte ha specificato che i quesiti devono sempre rispettare l'esigenza di chiarezza, univocità ed omogeneità<sup>277</sup>. Pertanto, secondo alcuni, “*ammessa e non concessa la reviviscenza, la Corte – ad essere coerente con sé stessa – dovrebbe forse dichiarare inammissibile una richiesta di referendum abrogativo totale della 270/2005 in quanto equivalente a quesito talmente ampio da non essere omogeneo e dalla matrice logica non unitaria*”<sup>278</sup>. Diversamente, nel caso di *referendum* abrogativo parziale, alcuni osservano che il quesito avrebbe un contenuto più circoscritto, quasi “*chirurgico*”, e pertanto “*meglio rispondente alla esigenza, ribadita della Corte, che sia evidente la finalità perseguita dai promotori e che sia chiara l'alternativa posta agli elettori tra la disciplina di cui si chiede l'abrogazione per referendum e quella che residuerebbe qualora esso venga approvato*”<sup>279</sup>. Sta di fatto che, sia nel caso di *referendum* totale, sia nel caso di *referendum* parziale, “*il quesito referendario deve incorporare l'evidenza del fine intrinseco all'atto abrogativo, [...] nel senso che dalle norme proposte per l'abrogazione sia dato trarre con evidenza "una matrice razionalmente unitaria" (sentenze n. 16 del 1978; n. 25 del 1981)*”<sup>280</sup>: può dunque essere rispettato tale criterio di ammissibilità se, di fatto, “*l'elettore verrebbe sollecitato da due differenti quesiti e chiamato a esprimersi, con un solo voto, nei confronti sia della volontà di abrogare la "legge Calderoli" sia della volontà di ripristinare la disciplina previgente*”<sup>281</sup>? La Corte si è espressa chiaramente circa la necessità di corrispondenza tra principio oggetto e principio fine dell'ablazione, definendo “*marcatamente equivoci*” quei quesiti tesi a perseguire “*due obiettivi non necessariamente coincidenti*”<sup>282</sup>. Dunque, nel caso di specie, sebbene i promotori dei *referendum* intendano apertamente abrogare il Porcellum al fine di far rivivere il Mattarellum, incerta appare l'ammissibilità dei relativi quesiti se si osserva che l'abrogazione referendaria, a differenza di quella legislativa, “*non abbraccia le c.d. "norme di risulta", nel senso che non è possibile sostenere che con il voto referendario il popolo abbia "voluto", oltre all'abrogazione, anche gli effetti normativi di risulta*”<sup>283</sup>.

In merito poi all'ammissibilità dei quesiti referendari in materia elettorale, fondamentale è che di essi siano evidenti le conseguenze abrogative, criterio ritenuto “*indispensabile*” da parte della Corte

<sup>272</sup> F. SORRENTINO, *L'abrogazione*, cit., 18.

<sup>273</sup> Discussione accessibile al link <http://www.valigiablu.it/doc/506/il-referendum-no-porcellum-una-truffa.htm> [data ultimo accesso il 16 settembre 2011].

<sup>274</sup> Cfr. P. CARNEVALE, *Può il giudizio*, cit.; M. LUCIANI, intervento al seminario di Astrid, *Questioni*, cit.; A. PIZZORUSSO, *Sui problemi di ammissibilità*, cit.; S. PUGLIATTI, *Abrogazione*, cit.; F. SORRENTINO, *L'abrogazione*, cit.; S. STAMMATI, *Considerazioni schematiche* cit..

<sup>275</sup> Cfr. S. BARTOLE, *Corte costituzionale*, cit.; P. CARNEVALE, *Può il giudizio*, cit.; A. GIORGIS, *I referendum elettorali*, cit.; M. LUCIANI, *Art. 75*, cit..

<sup>276</sup> Corte costituzionale, sentenza 17 gennaio 1991, n.47.

<sup>277</sup> *Ibidem*, punto 4.1 del considerato in diritto.

<sup>278</sup> S. CECCANTI, intervento al seminario di Astrid, *Questioni*, cit., p. 53. Anche A. MORRONE, intervento al seminario di Astrid, *Questioni*, cit., p. 150, ritiene che “un quesito referendario diretto ad abrogare la legge n. 270 del 2005 e a ripristinare, di conseguenza, la disciplina previgente come modificata dal *Mattarellum* sarebbe in conflitto con il requisito dell'omogeneità, in quanto *necessariamente eterogeneo*”.

<sup>279</sup> S. CURRERI, *Una via stretta*, cit..

<sup>280</sup> Corte costituzionale, sentenza 17 gennaio 1991, n.47, punto 5 del considerato in diritto.

<sup>281</sup> A. MORRONE, intervento al seminario di Astrid, *Questioni*, cit., 150.

<sup>282</sup> Corte costituzionale, sentenza 17 gennaio 1991, n.47, punto 5 del considerato in diritto.

<sup>283</sup> V.G.F. MARCENÒ, *Il concetto di abrogazione*, cit..

affinché “la proposta di cancellazione non esponga [...] ”alla eventualità, anche soltanto teorica, di paralisi di funzionamento” (sentenza n. 29 del 1987)<sup>284</sup> dell’organo costituzionale. In tal senso, quindi, solo nel caso in cui il fenomeno della reviviscenza fosse considerato conseguenza certa dell’abrogazione referendaria sulla base dei quesiti proposti, si potrebbe giungere ad un giudizio di ammissibilità delle richieste stesse. Pertanto, sebbene alcuni sostengono che dall’abrogazione referendaria del Porcellum ne discenda la riviviscenza del Mattarellum, “evitando l’assenza di qualsivoglia disciplina in materia elettorale”<sup>285</sup>, e dunque ritengono che i quesiti possano essere giudicati sotto questo aspetto ammissibili, altri avvertono che ragionare in questo modo “non ha valore argomentativo, perché serve solo a confondere il *demonstratum* con il *demonstrandum*”<sup>286</sup>. Ad ogni modo, ammettendo che conseguenza dell’abrogazione referendaria del Porcellum sia la reviviscenza del Mattarellum, la dottrina pare condividere l’opinione secondo cui non si avrebbe comunque un effetto manipolativo inammissibile<sup>287</sup>. A riguardo, è stato fatto notare come siano stati molti i referendum abrogativi in materia elettorale che, nella storia costituzionale della Repubblica, “non si sono limitati a rimuovere dall’ordinamento alcune disposizioni, ma le hanno sostituite con altre norme, passando ciononostante il vaglio del giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale”<sup>288</sup>. Tale osservazione sembra anche conforme ad una certa giurisprudenza costituzionale in materia di referendum parziali aventi ad oggetto disposizioni legislative costituzionalmente necessarie<sup>289</sup>, per cui alcuni ritengono che l’effetto manipolativo sia “del tutto giustificabile, in termini di sistema, se non quasi inevitabile”. Secondo questa prospettiva, è da escludere che i quesiti siano dichiarati inammissibili a causa del loro carattere manipolativo a maggior ragione perché, nel caso di specie, si tratta di abrogare per via referendaria “una legge, la 270, che ha abrogato una normativa approvata bensì dal Parlamento, ma in coerenza con l’esito di un precedente referendum (anch’esso largamente manipolativo), di tal che un nuovo referendum rappresenta alla fine l’unico modo col quale il corpo elettorale può decidere se condivide o no la decisione del Parlamento di mettere nel nulla il risultato di quel precedente voto popolare”<sup>290</sup>.

### 9. Riflessioni conclusive

Nel corso della trattazione si è analizzato il fenomeno della reviviscenza e si è cercato di stabilire se esso sia attribuibile all’effetto abrogativo per referendum, ovvero anche ad esso, in particolare nel caso in cui l’abrogazione referendaria abbia ad oggetto una legge elettorale. Sebbene in generale diverse siano le soluzioni date al problema, soprattutto in virtù dell’adozione di differenti declinazioni del concetto di abrogazione, adottato a fondamento del ragionamento giuridico, l’ipotesi che è apparsa maggiormente condivisa dalla dottrina, e in parte anche dalla giurisprudenza, è quella che concerne la norma meramente abrogativa colpita da dichiarazione d’incostituzionalità proprio perché illegittimamente abrogatrice. Dall’analisi effettuata, però, si evince che sebbene la Corte costituzionale, in alcuni casi relativi alla summenzionata fattispecie, si sia chiaramente espressa nel senso che “ridiventano operanti le norme abrogate dalle disposizioni dichiarate illegittime”<sup>291</sup>, ovvero si determina “l’effetto di ripristinare l’efficacia della disposizione abrogata”<sup>292</sup>, diversamente la Corte di Cassazione ha sostenuto che “alla reviviscenza delle norme precedentemente abrogate sia preferibile il ricorso all’analogia”<sup>293</sup>. Inoltre, la stessa giurisprudenza costituzionale

<sup>284</sup> Corte costituzionale, sentenza 17 gennaio 1991, n.47, punto 4.2 del considerato in diritto.

<sup>285</sup> S. CURRERI, *Una via stretta*, cit..

<sup>286</sup> A. MORRONE, intervento al seminario di Astrid, *Questioni*, cit., 144.

<sup>287</sup> In particolare, quanto all’ipotesi di referendum abrogativo parziale del Porcellum avente ad oggetto le sole disposizione sostitutive, lo stesso M. LUCIANI, intervento al seminario di Astrid, *Questioni*, cit., 71, afferma che “qui, si badi, non vi sarebbe alcuna manipolazione, perché oggetto della richiesta sarebbe una formulazione normativa lessicalmente dotata di significato”.

<sup>288</sup> F. BASSANINI, intervento al seminario di Astrid, *Questioni di ammissibilità dei referendum elettorali*, Roma, 11 giugno 2007, (disponibili su [www.astrid-online.it](http://www.astrid-online.it)), 92-93.

<sup>289</sup> Cfr. M. LUCIANI, *Art. 75*, cit., 478-481.

<sup>290</sup> F. BASSANINI, intervento al seminario di Astrid, *Questioni*, cit., 93.

<sup>291</sup> Corte costituzionale, sentenza 5 aprile 1974, n. 107, punto 8 del considerato in diritto.

<sup>292</sup> Corte costituzionale, sentenza 14 dicembre 1998, n. 408, punto 14 del considerato in diritto.

<sup>293</sup> Corte di Cassazione, sentenza 14 ottobre 1988, n. 5599, sezione I, in *Il Foro italiano*, I, 104 ss.

più recente ha chiarito che la reviviscenza “non è pacifica nemmeno nel caso in cui la norma per ipotesi colpita da sentenza di illegittimità costituzionale è esclusivamente ed espressamente abrogatrice”<sup>294</sup>. Dunque, di fronte ad una giurisprudenza in materia piuttosto ondivaga, anche rispetto a quella che dovrebbe caratterizzarsi come l’ipotesi di reviviscenza maggiormente condivisa, di fatto, pare che regni l’incertezza.

Affrontando poi il tema dalla prospettiva del legislatore, anzitutto si rileva che, non essendo disposto nulla a riguardo nell’ordinamento, dalla prassi si è dedotto che “la ripristinazione è evento eccezionale negli ordinamenti, e che essa esige specifica esplicita disposizione legislativa”<sup>295</sup>. Dunque, considerando la suddetta opinione dominante in dottrina come “*ius receptum*”<sup>296</sup>, non stupisce il punto 3.5 della *Guida alla redazione dei testi normativi* della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo cui “nel caso in cui s’intenda far rivivere una disposizione abrogata, non è sufficiente abrogare la disposizione abrogativa, ma occorre specificare espressamente tale intento, abrogando la norma abrogatrice e richiamando esplicitamente la norma abrogata; ovvero, più semplicemente, abrogando la norma abrogatrice e riproponendo ex novo la disposizione già oggetto di abrogazione”<sup>297</sup>. Tale opinione trova recente conferma nella relazione illustrativa del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, c.d. “salva-leggi”<sup>298</sup>, e in una certa giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui “l’abrogazione di una norma abrogante non fa rivivere la norma da quest’ultima abrogata, in quanto la reviviscenza non si verifica allorché l’abrogazione derivi dalla legge, salvo che l’effetto ripristinatorio sia disposto dalla legge medesima”<sup>299</sup>. Nonostante ciò, alcuni hanno ritenuto che si possa ragionevolmente parlare di reviviscenza di norme abrogate nell’ipotesi in cui l’abrogazione è disposta da norma meramente abrogativa a sua volta meramente abrogata. La dottrina ha argomentato diversamente circa l’ammissibilità della reviviscenza in una simile ipotesi di “doppia abrogazione espressa”<sup>300</sup>: per un verso, è stata interpretata come “deroga [...] al principio generalmente accolto”<sup>301</sup>, giustificabile in virtù di una stretta somiglianza con il caso di annullamento per illegittimità costituzionale della norma abrogatrice<sup>302</sup>; per un altro, è stata ricondotta ad un “atto legislativo a doppia faccia”<sup>303</sup>, contenente in sé “una norma che, da un lato, ha funzione abrogativa, dall’altro assume, per relationem, il contenuto normativo della norma legale precedentemente abrogata”<sup>304</sup>; per un altro ancora, è stata ammessa in quanto l’abrogazione investe esplicitamente “non solo il contenuto della normativa precedente (il quid, il quomodo e il quantum), ma la stessa decisio abrogans”<sup>305</sup>.

Ora, in merito all’ammissibilità della reviviscenza per il tramite di abrogazione referendaria, se la dottrina maggioritaria definisce il referendum come fonte normativa di rango primario<sup>306</sup>, allora devono ripetersi le osservazioni già descritte nel caso di doppia abrogazione legislativa, con la differenza che al referendum abrogativo difficilmente può ricollegarsi un effetto ripristinatorio, “per la semplice e banale ragione che la richiesta referendaria non può mai espressamente esplicitarla”<sup>307</sup>. Così sembra intervenuta la Corte costituzionale nella sentenza n. 40 del 1997<sup>308</sup>, secondo la quale la reviviscenza è da escludersi, poiché dall’esito referendario in sé non è possibile evincere alcuna disposizione chiaramente intesa a

<sup>294</sup> Corte costituzionale, sentenza 9 luglio 1993, n. 310, punto 2 del considerato in diritto. Dubitativamente, si veda anche Corte costituzionale, sentenza n. 74 del 1996 e Corte costituzionale, ordinanza 11 luglio 2000, n. 306.

<sup>295</sup> M.S. GIANNINI, *Problemi*, cit., 29-30.

<sup>296</sup> F. SORRENTINO, *L’abrogazione*, cit., 18.

<sup>297</sup> Circolare 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92 in S.O. n. 105, relativo alla G.U. n. 101 del 3 maggio 2001.

<sup>298</sup> Il testo della relazione è consultabile al link <http://www.semplificazionenormativa.it/approfondimenti/dottrina-e-commenti/il-taglia-leggi/relazione-illustrativa-del-decreto-legislativo-cd-salva-leggi.aspx> [data ultimo accesso il 16 settembre 2011].

<sup>299</sup> Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 15 aprile 1987, n. 254.

<sup>300</sup> L’espressione è di S. STAMMATI, *Considerazioni*, cit., III, n. 52, 2007, 2.

<sup>301</sup> F. SORRENTINO, *L’abrogazione*, cit., 20.

<sup>302</sup> A. PIZZORUSSO, *Sui problemi di ammissibilità*, cit..

<sup>303</sup> S. PUGLIATTI, *Abrogazione*, cit., 153.

<sup>304</sup> *Ibidem*.

<sup>305</sup> A. CERRI, Intervento al seminario *L’ammissibilità*, cit..

<sup>306</sup> Sul tema, si veda M. LUCIANI, *Art. 75*, cit., 617-623.

<sup>307</sup> Cfr. A. MORRONE, intervento al seminario di Astrid, *Questioni*, cit., 146.

<sup>308</sup> Corte costituzionale, sentenza 30 gennaio 1997, n. 40.

ripristinare la disciplina originariamente abrogata<sup>309</sup>. Inoltre, seppure in altra occasione la giurisprudenza costituzionale ha definito la riespansione quale fenomeno conseguente l'unitarietà dell'ordinamento<sup>310</sup>, con ciò quasi evocando certa dottrina possibilista in tema di reviviscenza<sup>311</sup>, proprio di recente ha ribadito l'esclusione di tale istituto con riguardo al caso di abrogazione referendaria<sup>312</sup>. Dunque, premessa un'uguale *vis* normativa di legge ordinaria e *referendum* abrogativo, la differenza tra abrogazione legislativa e referendaria<sup>313</sup> pare consistere nella esclusiva possibilità da parte del legislatore di disporre la reviviscenza della disciplina precedente, mentre al contrario l'abrogazione referendaria “*non abbraccia le c.d. "norme di risulta", nel senso che non è possibile sostenere che con il voto referendario il popolo abbia "voluto", oltre all'abrogazione, anche gli effetti normativi di risulta*”<sup>314</sup>.

Ad ogni modo, deve aggiungersi che la Corte costituzionale non ha ancora avuto modo di esprimersi in merito all'ipotesi specifica di reviviscenza di disciplina elettorale per il tramite di *referendum* abrogativo avente ad oggetto le norme abrogatrici. In questo caso, infatti, bisogna tenere presente un dato ulteriore: la necessaria autoapplicabilità della normativa di risulta quale criterio di ammissibilità dei quesiti in materia elettorale, richiesto dalla giurisprudenza costituzionale in materia dalla sentenza n. 47 del 1991 in poi<sup>315</sup>. Tale orientamento, implicando una notevole restrizione dei margini interpretativi della disciplina conseguente il voto referendario, ha determinato una sorta di “*distorsione*” dell'istituto referendario che, alla funzione ablativa, ha visto aggiungersi quella propositiva/innovativa<sup>316</sup>. Dunque, secondo questa prospettiva, a differenza delle altre ipotesi analizzate, la reviviscenza della disciplina elettorale precedentemente abrogata potrebbe forse ammettersi, quale effetto conseguente l'abrogazione referendaria quasi obbligato nel sistema delle fonti in materia elettorale<sup>317</sup>. In realtà, seppure tale tesi fosse confermata dalla considerazione secondo cui l'abrogazione referendaria è suscettibile di chiarezza quanto a intenti<sup>318</sup>, l'ammissibilità della reviviscenza a seguito di *referendum* elettorale rimarrebbe piuttosto incerta: come la doppia abrogazione legislativa limita in sé e per sé le possibilità interpretative circa l'effetto abrogativo, lo stesso potrebbe configurarsi nel caso di abrogazione referendaria, pure avente ad oggetto la materia elettorale.

In definitiva, la ricerca ha condotto a conclusioni solo dubitative circa l'ammissibilità della reviviscenza a seguito di *referendum* elettorale e anche l'ipotesi ritenuta più “*tecnicamente praticabile*”, ovvero quella di un quesito parziale avente ad oggetto esclusivamente i “*singoli alinea che introducono le varie previsioni della legge*”<sup>319</sup>, suscita forti perplessità<sup>320</sup>. Infatti, se la Corte si pronunciasse in senso favorevole rispetto all'ammissibilità di un tale *referendum*, ciò implicherebbe l'accettazione di una serie di presupposti di estrema problematicità interpretativa, quali, ad esempio, il riconoscimento dell'effetto abrogativo quale fenomeno non istantaneo e permanente<sup>321</sup>; la necessità che l'atto abrogativo sia considerato fonte normativa al pari della legge<sup>322</sup>; la conferma dell'orientamento secondo cui i *referendum*

<sup>309</sup> Un cenno, sempre in senso negativo verso la reviviscenza, sembra contenuto anche nella sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 2000. Così, A. CERRI, Intervento al seminario *L'ammissibilità*, cit..

<sup>310</sup> Corte costituzionale, sentenza 8 novembre 2006, n. 394.

<sup>311</sup> F. SORRENTINO, *L'abrogazione*, cit., *passim*.

<sup>312</sup> Corte costituzionale, sentenza 12 gennaio 2011, n. 24.

<sup>313</sup> V. COCOZZA, *Potere abrogativo*, cit., 519.

<sup>314</sup> V.G.F. MARCENÒ, *Il concetto di abrogazione*, cit..

<sup>315</sup> Si vedano le citate pronunce, Corte costituzionale, sentenza 17 gennaio 1991, n. 47; Corte costituzionale, sentenza 16 gennaio 1993, n. 32; Corte costituzionale, sentenza 11 gennaio 1995, n. 5.

<sup>316</sup> Cfr. S. BARTOLE, *Corte costituzionale*, cit., 4 ss.; M. LUCIANI, *Art. 75*, cit., 482; S. MANGIAMELLI, *La road map per ripristinare il Mattarellum*, in *il Riformista*, 11 maggio 2007.

<sup>317</sup> A. GIORGIS, *I referendum elettorali*, cit..

<sup>318</sup> A. CELOTTO, intervento al seminario di Astrid, *Questioni*, cit., 74.

<sup>319</sup> M. LUCIANI, intervento al seminario di Astrid, *Questioni*, cit., 70.

<sup>320</sup> P. CAPOTOSTI, intervento al seminario di Astrid, *Questioni*, cit., 99.

<sup>321</sup> F. SORRENTINO, *L'abrogazione*, *passim*.

<sup>322</sup> Cfr. M. LUCIANI, *Art. 75*, cit., 622-623. Si veda anche Corte costituzionale, sentenza 16 gennaio 1987, n. 29, punto 1 del considerato in diritto.

elettorali godono di uno “statuto particolare”<sup>323</sup> per cui il carattere manipolativo dei quesiti diventa requisito necessario per la loro ammissibilità<sup>324</sup>; la dimostrazione della validità dell’argomentazione logico-giuridica per cui da una doppia negazione ne discende un’affermazione<sup>325</sup>. Riguardo a quest’ultima osservazione, inoltre, da una lettura attenta del quesito parziale depositato in Cassazione, che ne determini gli effetti praticamente conseguenti a livello di disposizioni scritte, difficilmente si può concludere in maniera inequivocabile che si “realizzi un caso di abrogazione mera, l’unica ipotesi che in parte della dottrina è considerata quale presupposto necessario della reviviscenza”<sup>326</sup>. In effetti, abrogando la disposizione che recita “l’articolo x è sostituito dal seguente”, automaticamente ne discende l’inesistenza di una sostituzione e la contestuale presenza nell’ordinamento di disposizioni non in grado di funzionare da sole<sup>327</sup>, mentre altrettanto automaticamente non è possibile determinare quali siano in concreto le disposizioni applicabili<sup>328</sup> e, dunque, se “riviva” o meno la disciplina elettorale precedente.

Ad ogni modo, non appena stabilito dall’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione che le firme sono state raccolte in modo legittimo ed in numero sufficiente, sarà compito della Corte costituzionale pronunciarsi sull’ammissibilità dei quesiti depositati lo scorso 11 luglio. Poiché la giurisprudenza costituzionale in materia di referendum elettorali, dal 1972 ad oggi, si è spesso dimostrata piuttosto ondivaga, non è possibile qui pervenire, con un margine di sicurezza sufficientemente elevato, ad alcun risultato circa l’eventuale pronunciamento. Dunque, sebbene sia necessario attendere il giudizio della Corte, è ragionevole concludere che, se uno dei summenzionati quesiti elettorali fosse ammesso, chiaramente rilevando l’“operatività” del fenomeno della reviviscenza, forse si affermerebbe anche una non trascurabile innovazione/trasformazione dell’istituto referendario in materia elettorale, rispetto a quanto originariamente configurato dai costituenti<sup>329</sup>. Diversamente, se il nodo della reviviscenza fosse sciolto nel senso dell’inammissibilità dei quesiti, a dispetto di valutazioni nel merito della pronuncia e delle sue motivazioni, concreto si configurerebbe il “il rischio di un’ulteriore delegittimazione delle istituzioni democratiche repubblicane”<sup>330</sup>.

Per concludere, sebbene legittimamente alcuni ritengono che “lo strumento referendario è incapace di innovare razionalmente su argomenti così complessi come il tema elettorale”<sup>331</sup>, ciò non toglie che, senza proiettare desideri sulla realtà, come accadde a seguito del voto referendario del 18 aprile 1993<sup>332</sup>, anche in questa occasione il referendum possa confermarsi valido correttivo del sistema rappresentativo<sup>333</sup>, almeno in grado di innescare, sin dall’attivazione della procedura, “effetti d’indirizzo politico ai quali talvolta la stessa Corte costituzionale, dinanzi a giudizi d’ammissibilità alquanto problematici, non s’è dimostrata insensibile”<sup>334</sup>.

<sup>323</sup> S. BARTOLE, *Corte costituzionale*, cit., 4 ss.

<sup>324</sup> M. LUCIANI, *Art. 75*, cit., 481-482.

<sup>325</sup> Cfr. P. CARNEVALE, *Può il giudizio*, cit.; M. LUCIANI, intervento al seminario di Astrid, *Questioni cit.*; S. PUGLIATTI, *Abrogazione*, cit., 153; A. CERRI, Intervento al seminario *L’ammissibilità*, cit.; A. PIZZORUSSO, *Sui problemi di ammissibilità*, cit..

<sup>326</sup> Cfr. A. MORRONE, *Sull’ammissibilità dei nuovi referendum elettorali*, cit., 20.

<sup>327</sup> In tal senso, il quesito totale, eliminando del tutto dall’ordinamento il Porcellum, quale legge sostitutiva e integrativa del Mattarellum, potrebbe essere considerato strumento maggiormente idoneo e coerente rispetto al fine della reviviscenza del Mattarellum e, quindi, potrebbe più probabilmente superare il vaglio di ammissibilità della Corte costituzionale. Dal risultato favorevole all’abrogazione parziale del Porcellum, come strutturata nel quesito depositato in Cassazione l’11 luglio scorso, infatti, consegue la permanenza in vigore nell’ordinamento di una legge elettorale avente caratteri assolutamente “insoliti”.

<sup>328</sup> Cfr. A. MORRONE, *Sull’ammissibilità dei nuovi referendum elettorali*, cit., 20.

<sup>329</sup> Cfr. M. LUCIANI, *Art. 75*, cit, in particolare 142-193, sul dibattito costituente in generale, e 483-488, in merito al riferimento alle leggi elettorali tra le materie sottratte a referendum abrogativo.

<sup>330</sup> Cfr. F. LANCHESTER in G. FEDERICI, *Pannella: “Il referendum? Il modo migliore per tenerci il Porcellum...”*, in *Il Secolo d’Italia*, 13 settembre 2011.

<sup>331</sup> F. LANCHESTER, Intervento al seminario *L’ammissibilità del referendum elettorale*, Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Scienze Politiche, 24 maggio 2007

<sup>332</sup> Si veda, da ultimo, il recente articolo sul tema di A. CHIMENTI, *Mattarellum: la riforma che non uscì dalle urne*, in *Il Riformista*, 11 settembre 2011.

<sup>333</sup> A. CARIOLA, *Referendum*, cit., 225.

<sup>334</sup> S. CURRERI, *Una via stretta*, cit..